

SORGENIA BIOMASSE S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

(Adottato con delibera del CdA del 3 agosto 2020 e aggiornato da ultimo con delibera del 1° dicembre 2023)

INDICE

DEFINIZIONI	4
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI.....	6
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	6
1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	8
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SORGENIA BIOMASSE.....	10
2.1 L'adozione del Modello.....	10
2.2 Gli obiettivi perseguiti da Sorgenia Biomasse con l'adozione del Modello	10
2.3 Principi ispiratori e finalità del Modello	14
2.4 Policies, procedure e sistema di controlli esistenti.....	16
2.5 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse fattispecie di Reati da prevenire	17
2.6 La costruzione del Modello.....	18
2.7 Destinatari del Modello.....	19
2.8 Modifiche e integrazioni del Modello.....	20
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
3.1 Identificazione dell'OdV.....	21
3.2 Durata in carica e requisiti	21
3.3 Funzioni dell'OdV	23
3.4 Poteri dell'OdV	25
3.5 Regole di convocazione e funzionamento.....	26
3.6 Reporting dell'OdV nei confronti dell'Organo di amministrazione della Società e dell'OdV della Capogruppo	27
3.7 Flussi informativi verso l'OdV	27
3.7.1 Segnalazioni o c.d. Whistleblowing.....	28

3.8 Modalità delle segnalazioni (c.d. whistleblowing) e tutela del segnalante	32
3.9 Obblighi di riservatezza	34
3.10 Archivio	34
4. SELEZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E OBBLIGHI DI VIGILANZA	35
4.1 Selezione	35
4.2 Informazione	35
4.3 Formazione	35
4.4 Selezione di Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali e Fornitori	36
4.4 Informativa a Collaboratori, Consulenti, Partner commerciali e Fornitori	36
4.5 Obblighi di vigilanza.....	36
5. SISTEMA DISCIPLINARE	37
5.1 Principi generali	37
5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	37
5.3 Misure nei confronti dei dirigenti	38
6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	39
6.1 Misure nei confronti degli Amministratori	39
6.2 Misure nei confronti dei Sindaci	39
6.3 Misure nei confronti delle controparti contrattuali	39
6.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	40
7. VERIFICHE PERIODICHE	41

DEFINIZIONI

Amministratore Delegato: l'amministratore delegato di Sorgenia Biomasse S.r.l.

Aree di Rischio: le aree di attività di Sorgenia Biomasse S.r.l. nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione di Reati-presupposto, come emerse in fase di analisi e valutazione dei rischi (c.d. *risk assessment*) di Sorgenia Biomasse S.r.l.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Sorgenia Biomasse S.r.l. (*i.e.* Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno-Industria).

Codice Etico: il codice etico adottato da Sorgenia Biomasse S.r.l.

Collaboratori e Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Sorgenia Biomasse S.r.l. in forza di un contratto di mandato od altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori, Consulenti, i Partner commerciali, i Fornitori e i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti e gli stagisti.

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: entità fornite di personalità giuridica, società o associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, etc.).

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti di Sorgenia Biomasse S.r.l. Sono esponenti aziendali anchei componenti dell'OdV.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali di Sorgenia Biomasse S.r.l. che non rientrano nella definizione di Partner commerciali.

Gruppo: il gruppo facente capo a Sorgenia.

Illeciti: la violazione di Leggi, Regolamenti o altre disposizioni normative (che può integrare Reato o una violazione di natura amministrativa).

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza: l'organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, nonché a proporre ogni necessario aggiornamento del medesimo.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.

Partner commerciali: le controparti contrattuali di Sorgenia Biomasse S.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Sorgenia Biomasse S.r.l. instauri una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi).

Reati-presupposto: le fattispecie di reato in relazione alle quali è prevista l'operatività della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Reati: le fattispecie di reato previste in via generale dall'ordinamento italiano, non necessariamente ricomprese nell'elenco di quelle per le quali opera la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.

Sorgenia Bioenergie: Sorgenia Bioenergie S.p.A., società che controlla direttamente Sorgenia Biomasse S.r.l., detenendo l'intero capitale sociale della stessa.

Sorgenia Biomasse o la Società: Sorgenia Biomasse S.r.l.

Sorgenia: società che esercita attività di direzione e coordinamento e controlla indirettamente Sorgenia Biomasse.

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles* il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella prevenzione e repressione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Tra le sanzioni previste, oltre a pene pecuniarie, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Alla data di approvazione del presente Modello, le **tipologie di reati c.d. presupposto** previste dal Decreto risultano essere le seguenti:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- (iii) i reati societari (art. 25 *ter*);
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1*);
- (vi) i reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*); la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha introdotto alcune fattispecie – che rilevano nell'ambito della categoria dei reati contro la personalità individuale – relative al fenomeno del lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura (c.d. caporalato);
- (vii) i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 *sexies*);
- (viii) i reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- (x) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- (xi) i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*);
- (xii) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis*);
- (xiii) i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*);
- (xiv) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);

- (xv) i reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- (xvi) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- (xvii) i reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- (xviii) l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25 *duodecies*);
- (xix) il razzismo e la xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- (xx) la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- (xxi) i reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- (xxii) i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001.

Si precisa che nella redazione del Modello si è tenuto conto anche delle pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di diritto penale e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti - il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati-presupposto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati-presupposto;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati-presupposto;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SORGENIA BIOMASSE

2.1 L'adozione del Modello

Il presente Modello, in prima versione, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 3 agosto 2020 ed è stato successivamente aggiornato con delibera del 28 settembre 2021, del 26 gennaio 2022 e del 18 marzo 2022.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì provveduto a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Considerato che la Società è di nuova costituzione e che, pertanto, l'attività è in fase di costante evoluzione, si è reso necessario un aggiornamento a seguito dei sopravvenuti mutamenti di natura operativa e i relativi esiti del monitoraggio valutativo sul *crime risk assessment* effettuato dall'Organismo di Vigilanza.

2.2 Collocazione societaria e obiettivi perseguiti da Sorgenia Biomasse con l'adozione del Modello

In via preliminare va chiarito che in data 14 giugno u.s. è divenuta efficace la fusione inversa con incorporazione di Zaffiro S.p.A. (precedente socio unico di Sorgenia Bioenergie) in Sorgenia S.p.A. ("**Sorgenia**"). Le partecipazioni al capitale sociale di Sorgenia sono detenute per il 72,3835% da F2I ER1 S.p.A., per il 27,6164% da Zaffiro Spain Bidco S.L. controllata a sua volta da un fondo di diritto spagnolo Asterion Capital che fa investimenti in energia, nonché per il restante 0,001% da altri soggetti persone fisiche. Ad oggi, pertanto, la struttura societaria vede Sorgenia che controlla Sorgenia Bioenergie, la quale a sua volta controlla direttamente Sorgenia Biomasse S.r.l. ("**Sorgenia Biomasse**"), e indirettamente, tramite Sorgenia Bioenergie Holding S.r.l., Sorgenia Finale Emilia S.r.l. ("**Finale Emilia**") e Mercure S.r.l. ("**Mercure**"). In conseguenza dell'operazione descritta, le società di cui sopra fanno ora parte del Gruppo Sorgenia e sono soggette all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

Per ciò che riguarda il suo specifico raggio di azione, Sorgenia Biomasse è una società che ha per oggetto le seguenti attività: (i) gestione forestale del patrimonio boschivo, esecuzione di attività e interventi

finanziari finalizzati alla manutenzione e valorizzazione dei boschi, anche tramite interventi selvicolturali; (ii) acquisto di soprassuoli e sottosuoli forestali; (iii) utilizzazioni forestali; (iv) produzione, trasporto e commercializzazione di biomassa legno cellulosica, assortimenti forestali, legna da ardere e prodotti derivanti da attività selvicolturali e di gestione forestale, nonché di biomasse di origine agricola e loro sottoprodotti; (v) studio, progettazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di piani di assestamento, interventi di rimboschimento, rinaturalizzazione, opere di ingegneria naturalistica; (vi) studi di fattibilità e progettazione di filiere produttive di biomassa di origine agricola e forestale.

Attualmente, la Società ha implementato:

- l'attività di *commercializzazione della biomassa* per la relativa produzione di energia negli impianti appartenenti al gruppo Sorgenia settore Bioenergie;
- l'attivazione di *piazzole di stoccaggio* del cippato di cd. *tipo A*, gestite da partner locali, nelle quali non è comunque prevista la presenza di personale della Società se non per attività periodiche di sopralluogo, né l'utilizzo di macchinari.

Tra le prossime previsioni,

- a breve termine:
 - l'acquisto di boschi con attività di taglio ed esbosco e cippatura demandate a ditte esterne ed attività di richiesta di autorizzazione demandata a consulenti locali.
- a medio termine:
 - l'attivazione di *piazzole di stoccaggio* del cippato di cd. *tipo B*, quindi direttamente gestite dalla Società con proprio personale, che effettuerà attività di accettazione e controllo qualità, unitamente a ditte esterne che effettueranno movimentazione e cippatura della biomassa con macchinari propri piuttosto che con macchinari acquistati dalla Società e concessi in utilizzo alle ditte esterne.

Ciò premesso, non essendo concretamente prevedibili le specifiche modalità di conduzione della prossima/futura attività - e quindi gli specifici rischi cui la Società andrà incontro - il presente Modello è strutturato in relazione all'attività svolta *attualmente* e sarà immediatamente aggiornato non appena saranno attivate eventuali e diverse attività.

Il capitale sociale è interamente posseduto da Sorgenia Bioenergie, che offre in favore della Società alcuni servizi, espressamente indicati all'interno del relativo "*Contratto di fornitura di servizi*" tra le due società.

Il predetto *Contratto di fornitura di servizi* si è snodato attraverso due successivi passaggi documentali:

- 1) Il *Contratto di fornitura servizi*, stipulato in data 12 marzo 2020;
- 2) L'*Accordo Modificativo n. 1*, stipulato in data 26 marzo 2021.

Entrambi i documenti sono allegati al Modello e ne costituiscono parte integrante.

Con il *Contratto* in oggetto, per come stipulato e poi modificato con l'*Accordo n. 1* viene - tra l'altro - stabilito:

- 1) che Sorgenia Biomasse (committente) conferisce a Sorgenia Bioenergie (che possiede l'intero capitale del committente) i servizi specificamente indicati nell'*Allegato A* (oggetto di modifiche ad opera del succitato *Accordo Modificativo n. 1*), previo compenso, per come stabilito negli Allegati B (anch'esso oggetto di modifiche) e C;
- 2) che Sorgenia Bioenergie si impegna a svolgere i servizi oggetto del Contratto di fornitura:
 - in ottemperanza alle leggi vigenti e adeguandosi agli standard di mercato più qualificati;
 - mantenendo i poteri organizzativi e direttivi riguardo al proprio personale che svolge i servizi per Sorgenia Biomasse;
 - conservando piena e assoluta autonomia e responsabilità nei confronti del proprio personale impiegato per l'esecuzione del *Contratto*;
 - nel rispetto del MOGC della committente (oltre che del proprio MOGC);
- 3) che, per ciò che riguarda i *consulenti esterni* vale la disciplina dell'art. 5 (per come modificato dal succitato *Accordo* del 26 marzo 2021).

I servizi forniti da Sorgenia Bioenergie sono quelli indicati nell'All. A dell'*Accordo Modificativo* del 26 marzo 2021, riportato di seguito:

Categoria ai fini del contratto di servizi		Funzione/Responsabile del servizio	Reportistica
A) Relazioni esterne	Rassegna stampa quotidiana Progettazione e realizzazione di piani e iniziative di immagine	Consulente Esterno	Email quotidiana inviata al AdD e DG di San Marco Biomasse srl Su espressa richiesta di San Marco Biomasse S.r.l.
B) Legale e Affari societari	Consulenza ed assistenza in sede giudiziaria, arbitrale e stragiudiziale (es. accordi contrattuali) Svolgimento degli adempimenti societari Svolgimento di tutte le attività preliminari e conseguenti alle riunioni degli organi sociali, inclusa la relativa verbalizzazione Supporto per le attività di verifica reputazionale dei fornitori Supporto per le attività non ricorrenti (l'utilizzo di consulenti esterni deve essere concordato art. 5)	Funzione Legale	Report mensile delle attività svolte in favore di San Marco Biomasse S.r.l. Condivisione delle visite di evasione di comunicazioni alla CCLAA Verbali delle riunioni dei relativi organi sociali Parere rilasciato rispetto tematiche specifiche a richiesta di San Marco Biomasse S.r.l. Su espressa richiesta di San Marco Biomasse S.r.l.
C) Amministrazione Finanza e Controllo	Servizi di natura contabile Servizi Finanze (previdenza e tax) Servizi di programmazione e controllo	Funzione AFC	Report mensile: conto economico, stato patrimoniale, analisi centro di costo, flussi di cassa Budget, Piano e relativa documentazione correlata Report settimanale: cassa e pagamenti (effettuati ed in scadenza)
D) Assicurazioni	Attività di negoziazione, acquisizione e amministrazione dei contratti di copertura assicurativa e dei servizi collegati (servizi di brokeraggio, etc.) Assistenza nella gestione dei sinistri di maggior rilievo	Funzione AFC	Condivisione di copia delle polizze, comunicazioni concernenti la gestione dei sinistri
G) Approvvigionamento materiali e servizi	Se espressamente richiesto da San Marco Biomasse, supporto al processo di selezione dei fornitori non biomassa, collaborazioni con le unità richiedenti per la definizione delle specifiche tecniche, richieste di offerta/gara, valutazioni di offerte, stipula di contratti	Funzione Acquisti	Su espressa richiesta di San Marco Biomasse S.r.l.
I) Sicurezza nei luoghi di lavoro	Coordinamento della valutazione del rischio Condivisione delle politiche di sicurezza di gruppo	Funzione QHSE	Verbali di riunione covid Altro su espressa richiesta di San Marco Biomasse S.r.l.
l) IT	Gestione Data Center che ospita i server virtuali su cui girano le applicazioni/servizi del gruppo SMB: - infrastrutture SAP: SAP e fatturazione elettronica - infrastruttura vCloud: posta elettronica, file server, active directory, print server Gestione fornitura e noleggio e assistenza sulle postazioni di lavoro (PC e periferiche). Sistema di rilevazione presenze per input a payroll (timbratrici) BIOTeck: sistema gestione tracciabilità --> coordinamento attività progetto, training e supporto utenti, gestione manutenzione correttiva ed evolutiva Project management: gestione delle richieste, pianificazione e coordinamento di tutte le attività evolutive/progetti sulle applicazioni e sulle infrastrutture in ambito gestione fornitori - coordinamento attività e gestione amministrativa (contratti, fatturazioni etc)	Funzione IT	Su espressa richiesta di San Marco Biomasse S.r.l. Protocollo per l'utilizzo delle postazioni di lavoro, reportistica (semestrale e annuale) sugli aggiornamenti informatici e la verifica delle licenze utilizzate Report avanzamento progetto Report avanzamento progetto
M) HR	Organizzazioni: supporto nella definizione dei modelli organizzativi ottimali, gestione degli organigrammi, dei mansionari e dei profili del personale, effettuando le necessarie analisi organizzative, descrizione e formalizzazione delle mansioni, supporto nella definizione dei processi aziendali, mobilità interna - job rotation, job posting, cambi mansioni) Formazione: progettazione ed organizzazione delle attività di formazione, dall'analisi dei fabbisogni formativi, alla progettazione degli interventi di formazione e la gestione dei rapporti con gli enti di formazione; monitoraggio formazione obbligatoria) Sviluppo: gestione dei piani di carriera, elaborazione e gestione di un sistema di incentivazione del personale per orientare la struttura al raggiungimento degli obiettivi aziendali, definizione della metodologia di valutazione del personale e delle performance e misurazione degli stessi Relazioni Industriali: gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali, aziendali, territoriali e nazionali, curando l'organizzazione degli incontri, la predisposizione dei documenti necessari e la gestione delle negoziazioni, gestione con le Associazioni di Categoria Selezione del personale Gestione del payroll provider e monitoraggio cedolini/pagamenti, libri del lavoro, comunicazioni obbligatorie	Funzione HR	Organigrammi, definizione mansionari, job description, comunicazioni organizzative, procedure risorse umane. Piano formativo (raccolta bisogni formativi, pianificazione attività formative, monitoraggio) Schede obiettivi, schede di valutazione (competenze, capacità, skills, ...) Relazioni sindacali: su espressa richiesta di San Marco Biomasse S.r.l. Relazioni fondi: manualistica dedicata Stato avanzamento ricerca del personale, contratto di lavoro. Cedolini, libri del lavoro, manualistica note spese, comunicazioni obbligatorie, certificazioni uniche, gestioni e presenze, documentazione amministrativa, archivio cartelle personali.
N) Privacy	Gestione delle tematiche GDPR - Privacy	Funzione Legale	Comunicazioni del Manager Privacy (referenze interno per la materia). Lettere di nomina ad autorizzati al trattamento secondo organigramma privacy. Regolamenti aziendali e manuali. Informativa privacy (dipendenti, stagisti, candidati, fornitori, smart working, etc). Clause contrattuali privacy. Contratti con responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR e/o con controller del trattamento. Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR. Classificazione dei dati e analisi delle situazioni di rischio. Procedura per la gestione delle richieste degli interessati e registro e informativa sulla gestione delle richieste. Procedura per la gestione di eventi di data breach con comitato data breach e relativo registro. Formazione sulla normativa in materia (GDPR e normativa italiana integrativa ed applicabile).

Sorgenia Bioenergie e Sorgenia Biomasse hanno stipulato tra loro un “Contratto di somministrazione di biomasse”, in forza del quale Sorgenia Biomasse, quale Venditore, somministra a Sorgenia Bioenergie, quale Acquirente, biomassa per la produzione di energia.

Sorgenia Biomasse ha, altresì, stipulato analogo “Contratto di somministrazione di biomasse” con le società: Mercure S.r.l. e Sorgenia Finale Emilia S.r.l..

Sorgenia Bioenergie può produrre, trasportare e vendere biomassa anche nei confronti di altre controparti contrattuali.

Il sistema di amministrazione e controllo della Società prevede un consiglio di amministrazione nonché un collegio sindacale.

La Società ha la sede legale nel Comune di Milano, Corso di Porta Romana 89.

La Società ha circa 8 dipendenti ed applica il CCNL del settore Legno-Industria e il CCNL dei Dirigenti Confcommercio.

La Società – al fine di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti ed investitori – ha adottato il presente Modello, considerandolo un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società (nonché di coloro che operano come controparti contrattuali della Società), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione di Reati.

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree di Rischio e più in generale l’attività societaria nel suo complesso dovranno essere svolte conformemente alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e a quanto previsto nel presente Modello e nel Codice Etico.

2.3 Principi ispiratori e finalità del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico, costituito da principi di comportamento codificati, procedure e attività di controllo, che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione di Reati e più in generale la commissione di Illeciti.

In linea generale, il sistema organizzativo della Società si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per ciò che concerne l’attribuzione

di responsabilità, poteri di rappresentanza, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, la Società si è dotata di strumenti organizzativi (relazione sulla struttura organizzativa, sistema di deleghe e procure, sistema di *reporting* interno, procedure aziendali operative, etc.) improntate ai requisiti di cui sopra.

A tal riguardo, le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi di controllo indicati nel presente Modello, si caratterizzano per:

- trasparenza e separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia e/o lo esegue ed il soggetto che lo autorizza/controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo e delle persone coinvolte;
- adeguato livello di formalizzazione.

Le procedure operative attualmente vigenti (con relativi allegati) sono n. 8:

Proc. 1: *Istruzione operativa per le specifiche tecniche delle biomasse fornite da Sorigenia Biomasse S.r.l.*;

Proc. 2: *Procedura qualifica dei fornitori ed emissioni contratti*;

Proc. 3: *Istruzione operativa per autorizzazione al conferimento da LDP*;

Proc. 4: *Istruzione operativa per la gestione delle non conformità*;

Proc. 5: *Procedura per la gestione dei contratti*;

Proc. 6: *Gestione verifiche reputazionali fornitori di biomassa e autotrasportatori*;

Proc. 7: *Procedura per la pianificazione delle consegne di biomassa*;

proc. 8: *Procedura per la qualificazione e gestione dei fornitori di servizi di trasporto e il mantenimento dello status di fornitore qualificato*

Si considerano parte integrante del Modello le procedure/istruzioni operative/disposizioni aziendali, etc che verranno in futuro adottate in relazione alle specifiche tematiche afferenti al Modello.

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, lo stesso persegue le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione

delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;

- ribadire che tutte le forme di comportamento illecito in esso previste sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) contrarie a disposizioni di legge ed ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di costante monitoraggio ed aggiornamento sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di Reati ed Illeciti.

2.4 Policies, procedure e sistema di controlli esistenti

Il Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

In sede di predisposizione del Modello e di correlata analisi delle attività ed aree di rischio si è altresì tenuto conto delle procedure aziendali, delle norme organizzative e dei regolamenti interni già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati ed il controllo sui processi coinvolti nelle Aree di Rischio.

2.5 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse fattispecie di Reati da prevenire

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di Reati ed Illeciti da prevenire.

Le Parti Speciali elencate di seguito sono dedicate ai Reati-presupposto in relazione ai quali la Società ha ritenuto *prima facie* sussistere un rischio di commissione tenuto conto della propria operatività aziendale.

Precisamente:

- Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Parte Speciale B – Reati Societari
- Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati
- Parte Speciale D – Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo, frode nell’esercizio del commercio;
- Parte Speciale E – Reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di impiego di terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale F – Reati ambientali
- Parte Speciale G – Reati associativi
- Parte Speciale H– Reati informatici e Reati in violazione del diritto d’autore
- Parte Speciale I – Reati tributari

Sulla base dell’*assessment* effettuato, le fattispecie di reato-presupposto richiamate dai restanti articoli del Decreto [articoli 25-*bis* (delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bolle o in strumenti o segni di riconoscimento), 25 *bis*.1 (delitti contro l’industria e il commercio, a parte il reato di *frode nell’esercizio del commercio* inserito nella Parte Speciale D), 25 *quater*.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25 *quinquies* (delitti contro la personalità individuale), art. 25 *octies*.1 (limitatamente ai reati di cui agli artt. 493 *ter* e 493 *quater* c.p.), art. 25 *sexies* (abusi di mercato), art. 25 *terdecies* (reati di razzismo e xenofobia), art. 25 *quaterdecies* (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati); art. 25-

sexiesdecies (reati di contrabbando), art. 25-*septiesdecies* (delitti contro il patrimonio culturale) e art. 25-*duodevicies* (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)] sono state considerate non rilevanti e difficilmente configurabili in relazione all'attività di Sorgenia Biomasse.

La Società in ogni caso ribadisce la propria ferma condanna di ogni e qualsiasi comportamento contrario alle normative internazionali, comunitarie e nazionali *pro tempore* vigenti, quindi anche di quelle condotte che possano integrare reati-presupposto all'apparenza non suscettibili di commissione nell'ambito di attività proprio della Società ovvero reati non ricompresi nell'elenco di quelli presupposto ai sensi del Decreto.

È demandato al Consiglio di Amministrazione della Società, di iniziativa ovvero su indicazione di altro Organo o funzione aziendale (ivi compreso l'OdV), integrare e modificare il presente Modello, mediante apposita delibera, tenuto conto dell'evoluzione normativa e degli esiti del monitoraggio valutativo della Società sul Modello medesimo.

2.6 La costruzione del Modello

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise nelle seguenti fasi:

a) Mappatura delle attività a rischio

Durante tale fase è stata effettuata un'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le attività svolte dalla Società e, tra queste, individuare quelle in cui sia potenzialmente configurabile la commissione di Reati-presupposto (cd. Aree di Rischio).

In particolare, l'individuazione delle Aree di Rischio è stata effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale rilevante (es. Statuto sociale, organigramma, regolamenti e procedure aziendali, contratti rilevanti, etc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste ai Dipendenti ed altri Esponenti Aziendali che rivestono all'interno della Società funzioni rilevanti in relazione alle tematiche affrontate dal Decreto.

Tra le Aree di Rischio sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione dei Reati-presupposto, risultando strumentali alla commissione degli stessi (es. selezione e assunzione del personale, attività di consulenza e altre prestazioni professionali, acquisizione di beni o servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, etc.).

b) "Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente sono state di volta in volta individuate delle aree di integrazione e/o miglioramento delle

procedure, nonché del sistema dei controlli. In particolare, la fase di *Gap analysis* consiste nella rilevazione e valutazione dei presidi di controllo organizzativi posti in essere dalla Società nelle aree a rischio reato individuate durante la Mappatura delle attività a rischio, con la finalità di valutare la loro capacità di prevenire ed identificare situazioni di rischio sanzionabili ai fini del Decreto e proporre le necessarie soluzioni di rimedio.

c) Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra indicate, si è provveduto alla predisposizione del presente Modello.

L'*iter* metodologico di costruzione del Modello sopra sintetizzato sarà utilizzato per ogni attività di integrazione e aggiornamento del Modello.

2.7 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) ai Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società secondo quanto indicato nei relativi accordi contrattuali, compreso quindi il personale di Sorgenia Bioenergie impiegato nelle attività contrattualizzate di Sorgenia Biomasse.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 4. I Destinatari del Modello sono pertanto tenuti a rispettarne puntualmente tutte le

disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.8 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma primo, lett. a del Decreto) le relative modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

È peraltro riconosciuta all’Amministratore Delegato della Società la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non strutturale.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all’interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello di cui sopra potranno essere presentate all’Amministratore Delegato ovvero al CdA anche dall’OdV della Società - cui spetta in generale il compito di curarne il costante aggiornamento - sentite le competenti funzioni aziendali.

Le suddette variazioni dovranno essere sottoposte annualmente al Consiglio di Amministrazione che potrà procedere con la successiva attività di ratifica.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'OdV

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto è la seguente:

- a) due professionisti esterni di primario livello con comprovata esperienza in ambito legale e organizzazione aziendale, finanza, revisione, gestione dei rischi;
- b) un componente interno appartenente, all'atto della nomina, alla Funzione Legale di Sorgenia Bioenergie S.p.A.

3.2 Durata in carica e requisiti

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 3 esercizi.

L'OdV si caratterizza per essere un organismo societario dotato di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Con riferimento ai predetti requisiti, si precisa che:

- **l'autonomia** va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate (apposito *budget*) e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'**indipendenza**, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società e devono godere, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;

- con riferimento al requisito della **professionalità**, è necessario che i suddetti componenti abbiano esperienza di metodologie ed attività di controllo ed abbiano capacità di valutazione e gestione dei rischi, nonché specifica preparazione nelle materie di organizzazione aziendale, finanza, revisione, gestione e pratica legale, in modo da garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad essi demandati;
- infine, con riferimento al requisito della **continuità d'azione**, è necessaria la presenza di un organismo che vigili con continuità sul Modello e che sia privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. L'OdV può anche fornire pareri sulla costruzione stessa del Modello.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) non devono essere stati condannati, con sentenza anche di primo grado, o aver ottenuto una sentenza di patteggiamento in sede penale, né tantomeno essere stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. In questa eventualità il C.d.A. si riserva il diritto di valutare, in relazione alle caratteristiche del caso specifico, l'eventuale non ricorrenza di ragioni ostative all'assunzione della carica.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e a comunicare immediatamente

al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), qualora non vi sia stata valutazione di idoneità da parte del C.d.A., la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 Funzioni dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza della Società è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) sull'adeguatezza, efficacia ed efficienza del Modello, cioè sulla coerenza tra il modello istituito e la concreta attività societaria e

quindi i comportamenti dei Destinatari;

- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o normative.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV un controllo di legalità e di terzo livello, in particolare il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle afferenti le Aree di Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("*controllo di linea*") (in questa prospettiva, tutto il personale della Società sarà tenuto a seguire adeguata formazione sul Modello e quindi sulle Aree di Rischio);
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree di Rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate o a campione su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree di Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello; segnalare prontamente all'Organo di amministrazione ogni eventuale criticità o anomalia rilevata;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, tra l'altro presidiando la raccolta aggiornata della documentazione organizzativa e procedurale interna disciplinante il funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni relative all'attuazione del Modello di cui è destinatario (flussi informativi e segnalazioni di cui al successivo paragrafo 3.7, essendo l'OdV il destinatario delle segnalazioni interne di c.d. *whistleblowing*);
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un adeguato monitoraggio delle attività nelle Aree di Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato, mediante *report* periodici o ad evento dei responsabili delle funzioni interessate, sull'andamento delle attività nelle suddette Aree di Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre

segnalate da parte del *management* eventuali situazioni emerse nel corso dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di illeciti;

- coordinarsi con i responsabili delle altre Funzioni aziendali per ogni necessario aspetto attinente all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta (anche con riferimento a procedure aziendali) in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti. Devono inoltre essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi Esponente Aziendale;
- verificare che i presidi di prevenzione degli illeciti previsti dalle singole Parti Speciali del Modello o dalle procedure aziendali (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano adeguati e rispondenti alle previsioni del Decreto, proponendo ogni necessario aggiornamento o modifica;
- verificare – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – l'adeguatezza del sistema di poteri e deleghe in vigore, raccomandando eventuali modifiche;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'efficacia, quale presidio rispetto ai rischi di illeciti, delle clausole standard inserite nei contratti con terze parti che prevedono meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner commerciali, Collaboratori e Consulenti o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

3.4 Poteri dell'OdV

Affinché l'Organismo di Vigilanza abbia le caratteristiche di autonomia e di indipendenza prescritte dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione gli conferisce il potere di:

- accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;

- raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e gli altri Destinatari, inclusa la società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- avvalersi di Consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale, in relazione alle proprie attività, ne potrà disporre esclusivamente per avvalersi di detti Consulenti esterni purché non appartenenti all'OdV. Ferme restando tali modalità di utilizzo, l'OdV potrà richiedere integrazioni al budget assegnato per eventuali e motivate necessità sopravvenute.

3.5 Regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le regole per il proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza. In eventuali casi di grave dissenso viene informato immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono raccolti in apposito "Libro dei verbali" e conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

3.6 Reporting dell'OdV nei confronti dell'Organo di amministrazione della Società e dell'OdV di Sorgenia Bioenergie

Sono assegnate all'OdV due linee di *reporting*;

- la prima nei confronti dell'Organo di amministrazione di Sorgenia Biomasse, quando risulti opportuno un suo intervento relativo a particolari criticità o possibili miglioramenti (*reporting ad evento*) e per aggiornamento sull'attuazione e sul monitoraggio dell'efficacia del Modello (*reporting periodico, con cadenza annuale*);
- la seconda nei confronti dell'OdV di Sorgenia Bioenergie, quando emergano particolari criticità nell'attività di Sorgenia Biomasse che possano avere un impatto sull'attività di Sorgenia Bioenergie (*reporting ad evento*) e per generale aggiornamento sull'attuazione e sul monitoraggio dell'efficacia del Modello (*reporting periodico, con cadenza annuale*).

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

In ogni caso, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo di amministrazione della Società o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.7 Flussi informativi verso l'OdV

Affinché il Modello sia concretamente idoneo ad assolvere alla funzione di prevenzione di fatti illeciti attribuitagli dal Decreto, l'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che integrino o possano integrare una violazione di Legge o di altre disposizioni normative, ovvero di norme comportamentali di cui al Modello, al Codice Etico e alle *policy* aziendali.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, fatte salve le esigenze inerenti a: lo svolgimento di indagini interne, che potrebbero richiedere il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione o di altri Organi o Funzioni della Società (i quali sono comunque tenuti a loro volta alla riservatezza); l'attività di valutazione, analisi e supporto, con riferimento alla quale l'OdV ha facoltà di richiedere il supporto di

consulenti esterni (i quali sono comunque vincolati al segreto professionale); il caso in cui le informazioni di cui l'OdV sia venuto a conoscenza debbano essere rivelate o comunicate per legge, per normativa regolamentare o per richiesta e/o ordine di autorità.

I flussi informativi verso l'OdV sono riconducibili alle seguenti macro-tipologie: "segnalazioni" (o c.d. "*whistleblowing*") e "flussi informativi specifici".

3.7.1 Flussi informativi specifici

In termini generali, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmessi all'OdV, da chi di competenza:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per fattispecie di reato o per

altri possibili illeciti, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini o notizie coinvolgano la Società o suoi Esponenti;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per fattispecie di reato;
- i rapporti preparati dai Responsabili di ciascuna Area aziendale della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori in capo ad Esponenti Aziendali e alle eventuali misure irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di Reati o alla violazione di regole di comportamento o procedurali del Modello.

I soggetti qui di seguito indicati – anche se dipendenti di Sorgenia Bioenergie che agiscono in favore della Società – dovranno inoltre trasmettere all'OdV una relazione trimestrale relativa alla attività svolta e alle eventuali problematiche emerse riguardanti i reati presupposto ex D.Lgs. 231/01. In ogni caso dovranno essere fornite le seguenti informazioni.

1. Il Responsabile della funzione legale dovrà comunicare:

- provvedimenti e/o comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria (tributaria, amministrativa, ecc.) o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per Reati o altri illeciti (ad es., illeciti amministrativi) che coinvolgano la Società;
- informativa su ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento;
- trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità;
- informativa relativa ai contenziosi giudiziali ed extragiudiziali (che coinvolgano la Società) in corso;
- denunce, indagini e/o procedimenti penali - di cui abbia notizia - pendenti a carico di Fornitori, Collaboratori, Consulenti e Partner Commerciali o soggetti od enti della Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattenga rapporti;
- lista omaggi, liberalità e sponsorizzazioni ammesse e di quelle effettuate, con indicazione del valore e del

destinatario;

- procedimenti penali o sanzionatori-amministrativi che riguardino controparti contrattuali (persone giuridiche o persone fisiche) della Società;
- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative);
- relazione in merito a accadimenti o criticità ad impatto ambientale, nonché ad anomalie nella fornitura di biomassa o nei rapporti con i fornitori di biomassa/fornitori autotrasportatori avvenuti nel periodo, presenza di verifiche reputazionali dubbie/negative;
- denunce, indagini e/o procedimenti penali – di cui abbia notizia – pendenti a carico di Esponenti Aziendali, Fornitori, Collaboratori, Consulenti e Partener commerciali;
- presenza di evidenze giudiziarie o reputazionali dubbie/negative o che portano all' "ammissione con riserva" nell'albo fornitori;
- la descrizione di criticità evidenziate sui sistemi informatici (ad esempio accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati ecc.);
- eventuali criticità rilevate sull'utilizzo delle licenze software.

2. Il **CFO/la funzione Amministrazione e Controllo** dovrà comunicare:

- le richieste di finanziamenti, contributi o altra forma di erogazione pubblica, se effettuate, e la descrizione dello stato delle rispettive domande;
- l'approvazione del bilancio con relazione Collegio Sindacale e Revisore dei conti; ii) management letter società di revisione dei conti; iii) calendario chiusura attività bilancistiche con indicazione funzioni coinvolte; iv) eventuali operazioni effettuate sul capitale ovvero modifiche della compagine azionaria; v) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni cui la Società partecipa e modalità di gestione; vi) reportistica periodica economica, patrimoniale e finanziaria; vii) verbali del Consiglio di Amministrazione;

- elenco delle controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca d'Italia);
- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative);
- report periodico con evidenza dei controlli svolti, delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01;
- informativa (con allegata documentazione di supporto) in merito ad eventuali comunicazioni ricevute dall'amministrazione finanziaria in merito ad attività di verifica da parte di questa (ad esempio, Questionari dell'Agenzia delle Entrate);
- comunicazione di cessione di asset aziendali o altre operazioni straordinarie.

3. Il Datore di lavoro, o il Responsabile per la Sicurezza, dovrà comunicare:

- infortuni e quasi infortuni sul luogo di lavoro;
- sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti per violazione delle norme sulla sicurezza;
- modifiche intervenute nel sistema di deleghe in materia di sicurezza;
- copia del documento relativo alla riunione annuale ex art. 35 T.U. Sicurezza;
- vertenze con appaltatori che abbiano attinenza con i temi della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- descrizione dell'attività formativa svolta in materia di sicurezza con indicazione delle date di erogazione e dei partecipanti;
- nomina medico competente, RSPP, deleghe di funzioni;
- relazione in merito ad eventuali accadimenti o criticità ad impatto ambientale avvenuti nel periodo.

4. Il Responsabile della funzione Risorse Umane e Servizi Generali dovrà comunicare:

- elenco del personale assunto con indicazione del ruolo

- aziendale ricoperto;
- sintesi dei controlli effettuati in caso di assunzione di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.

5. Il Responsabile della funzione ICT

- la descrizione di criticità evidenziate sui sistemi informatici (ad esempio accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati ecc.);
- eventuali criticità rilevate sull'utilizzo delle licenze software;
- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative).

6. Il Responsabile Commerciale

- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative);
- relazione in merito a accadimenti o criticità ad impatto ambientale, nonché ad anomalie nella fornitura di biomassa o nei rapporti con i fornitori di biomassa/fornitori autotrasportatori avvenuti nel periodo, presenza di verifiche reputazionali dubbie/negative;
- report periodico con evidenza delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

7. Il Responsabile Logistica

- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa;

tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative);

- relazione in merito a accadimenti o criticità ad impatto ambientale, nonché ad anomalie nella fornitura di biomassa o nei rapporti con i fornitori di biomassa/fornitori autotrasportatori avvenuti nel periodo, presenza di verifiche reputazionali dubbie/negative;
- report periodico con evidenza delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

8. Il Responsabile Gestione contratti

- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative);
- relazione in merito a accadimenti o criticità ad impatto ambientale, nonché ad anomalie nella fornitura di biomassa o nei rapporti con i fornitori di biomassa/fornitori autotrasportatori avvenuti nel periodo, presenza di verifiche reputazionali dubbie/negative;
- report periodico con evidenza delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

9. Il Responsabile Tracciabilità

- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative);
- relazione in merito a accadimenti o criticità ad impatto ambientale, nonché ad anomalie nella fornitura di biomassa o nei rapporti con i fornitori di biomassa/fornitori autotrasportatori avvenuti nel periodo, presenza di verifiche reputazionali dubbie/negative;

- report periodico con evidenza delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

10. Il Responsabile Programmazione e supporto tecnico

- relazione in merito a accadimenti o criticità ad impatto ambientale, nonché ad anomalie nella fornitura di biomassa o nei rapporti con i fornitori di biomassa/fornitori autotrasportatori avvenuti nel periodo, presenza di verifiche reputazionali dubbie/negative
- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative);
- report periodico con evidenza delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

11. Il Responsabile Valutazione reputazionale fornitori

- relazione in merito a accadimenti o criticità ad impatto ambientale, nonché ad anomalie nella fornitura di biomassa o nei rapporti con i fornitori di biomassa/fornitori autotrasportatori avvenuti nel periodo, presenza di verifiche reputazionali dubbie/negative;
- relazione periodica con evidenza delle tematiche inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative);
- Presenza di evidenze giudiziarie o reputazionali dubbie/negative o che portano all'"ammissione con riserva" nell'albo fornitori;
- report periodico con evidenza delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.

Nell'ultimo paragrafo di ciascuna Parte Speciale sono riportati i flussi informativi e le relative tempistiche relative alle varie Aree di Rischio.

3.8 Modalità delle segnalazioni (c.d. whistleblowing) e tutela del segnalante

3.8.1 Principi generali

Eventuali violazioni del Modello o condotte che possano integrare reati previsti dal D.lgs. 231/2001 possono essere segnalate attraverso i differenti canali interni messi a disposizione dalla Società.

La Società è consapevole che, al fine di incoraggiare le segnalazioni, è opportuno creare un sistema ad hoc di gestione delle stesse, che:

- tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- sia affidato a un soggetto autonomo e specificatamente formato.

La Società si è quindi dotata, in conformità con la normativa applicabile¹, di specifici canali di segnalazione interni, definendo altresì, in due apposite Procedure, rispettivamente denominate "Procedura per l'effettuazione delle Segnalazioni - Whistleblowing" e "Procedura per la gestione delle Segnalazioni-Whistleblowing" (di seguito "Procedure Whistleblowing"), da intendersi integralmente richiamate nel Modello, le modalità operative e le responsabilità per l'effettuazione, il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni.

3.8.2 Sistema di segnalazione di violazioni

Con specifico riferimento al campo di applicazione del Modello, i soggetti interni ed esterni alla Società meglio identificati nelle Procedure Whistleblowing (di seguito anche solo "Segnalanti"), che nell'ambito del contesto lavorativo, inteso come attività lavorativa o professionale, presente o passata, svolta con la Società, sono venuti a conoscenza o hanno acquisito informazioni su violazioni del Modello o su condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, possono effettuare Segnalazioni in forma scritta tramite uno dei seguenti canali:

¹ Il riferimento è al D.lgs. 24/2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

- piattaforma “Whistleblowing” alla sezione “Whistleblowing”, consultabile al seguente indirizzo <https://www.sorgenia.it/governance>;
- per iscritto a mezzo corrispondenza indirizzata al Gestore delle Segnalazioni (come identificato nelle Procedure Whistleblowing), da inviare presso la sede della Società, via A. Algardi, n. 4, Milano, 20148, con la seguente modalità: utilizzo di due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (per Segnalazioni non in forma anonima); la seconda con la Segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al Gestore delle Segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere inoltre eseguite oralmente:

- tramite un sistema di messaggistica vocale accessibile tramite la piattaforma “Whistleblowing”;
- nell’ambito di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, che verrà fissato, a seguito di richiesta del Segnalante inviata mediante la piattaforma “Whistleblowing”, entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa. Tramite i citati canali possono essere effettuate le segnalazioni meglio identificate nelle Procedure Whistleblowing (anche solo “Segnalazioni”). Nell’ambito dei citati canali e in ciascuna fase successiva di gestione della Segnalazione è assicurata la riservatezza dell’identità del Segnalante. Nello specifico, l’identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle specificamente designate e autorizzate a ricevere e gestire la Segnalazione, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, ferme restando le previsioni in materia di obbligo di riservatezza previste dall’art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e dalle Procedure Whistleblowing. Inoltre, è assicurata la riservatezza dell’identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Procedure Whistleblowing descrivono, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, le modalità operative del processo di gestione delle Segnalazioni nelle sue fasi principali, gli attori coinvolti e i relativi ambiti di intervento e responsabilità nonché le modalità di archiviazione della documentazione prodotta, con particolare riguardo all’attuazione della tutela della riservatezza e ai seguenti aspetti:

- invio della Segnalazione da parte del Segnalante;

- ricevimento della Segnalazione (e invio dell'avviso di ricevimento al Segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione);
- interlocuzione con il Segnalante;
- valutazione della Segnalazione, conduzione delle indagini e provvedimenti conseguenti;
- invio del riscontro al Segnalante (entro tre mesi dalla data di avviso del ricevimento);
- implementazione degli adempimenti in ambito di protezione dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, nonché modalità di trattamento dei dati personali;
- conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione.

Il soggetto Gestore delle Segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, come meglio identificato nelle Procedure Whistleblowing.

3.8.3 Divieto di ritorsioni

La Società garantisce i Segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, incluse le fattispecie individuate a titolo esemplificativo nel D.lgs. 24/2023 e nella Procedure Whistleblowing, alle quali espressamente si rimanda.

Le citate tutele si applicano anche:

- ai soggetti che assistono i Segnalanti nel processo di segnalazione ("facilitatori");
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Le citate tutele non sono garantite qualora siano accertate in capo al Segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di diffamazione o di calunnia o di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La Segnalazione si intende effettuata in buona fede qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione stessa, avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Le informazioni concernenti le notizie relative ai procedimenti disciplinari

e alle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV.

3.9 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso in accordo con quanto indicato nel paragrafo 3.7 e 3.8.2.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi 3.7 e 3.8 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

3.10 Archivio

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato per 10 anni in un apposito archivio, anche elettronico.

Le Segnalazioni, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino alla conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e) del D.lgs.51/2018.

4. SELEZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E OBBLIGHI DI VIGILANZA

4.1 Selezione

L'OdV della Società, in coordinamento con il Responsabile della gestione del personale, valuta il sistema di verifica dei requisiti di selezione del personale, che, anche in coerenza con la *ratio* del Decreto, nel tenere conto delle esigenze aziendali, deve essere basato su criteri oggettivi.

4.2 Informazione

L'adozione del Modello da parte della Società deve essere comunicata a tutti gli Esponenti Aziendali mediante invio attraverso *email* del Modello, del Codice Etico e delle Procedure aziendali richiamate. La Società richiede agli Esponenti Aziendali il rilascio di una dichiarazione attestante la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso.

4.3 Formazione

La formazione del personale in relazione alla funzione e alle previsioni del Modello e alle Aree di Rischio è gestita dal Responsabile delle risorse umane in stretta cooperazione con l'OdV. Per l'attività di formazione la Società potrà farsi eventualmente coadiuvare da consulenti esterni. Periodicamente la funzione Risorse umane propone un piano di formazione all'OdV al quale è demandato il compito di verificare l'adeguatezza dei contenuti del suddetto piano di formazione, nonché delle modalità e delle tempistiche dalla formazione prevista, e di proporre opportune integrazioni o modifiche. Vengono privilegiati momenti di formazione in aula.

Il piano di formazione dovrà prevedere sia interventi destinati all'intera platea degli Esponenti Aziendali sia interventi mirati e diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale dei destinatari della formazione e del fatto che essi operino in specifiche Aree di Rischio.

I corsi di formazione predisposti per gli Esponenti Aziendali devono avere frequenza obbligatoria.

La mancata partecipazione – non giustificata – ai suddetti programmi di formazione da parte degli Esponenti Aziendali comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 5 del presente Modello.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il

Responsabile delle risorse umane.

4.4 Selezione di Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali e Fornitori

Eventuali modifiche alle procedure che regolano la selezione dei Consulenti, Collaboratori, Fornitori, e acquisti dovranno essere preventivamente comunicate all'OdV.

4.4 Informativa a Collaboratori, Consulenti, Partner commerciali e Fornitori

Ai Collaboratori, Consulenti, Partner commerciali e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da colui che gestisce il rapporto contrattuale, richiedendo esplicita conferma di presa visione.

Nei relativi contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

4.5 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.8, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 5.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello

Si individuano pertanto le sanzioni applicabili a ciascun Esponente Aziendale, a seconda del ruolo ricoperto nell'ambito della Società, in conseguenza delle violazioni delle prescrizioni di cui al Modello.

A tal riguardo, si precisa che l'applicazione del sistema sanzionatorio qui di seguito indicato troverà applicazione indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una delle fattispecie dei Reati o Illeciti amministrativi.

5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle regole comportamentali indicate nel presente Modello integrano illeciti disciplinari.

Sono fatti sanzionabili ai sensi del presente Modello, tra gli altri, i comportamenti che integrano uno qualsiasi dei reati-presupposto, le violazioni delle procedure aziendali rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello e l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni (*whistleblowing*) del tutto infondate.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e delle norme pattizie di cui al CCNL applicabile.

In particolare si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre quote orarie della retribuzione base;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
- e) licenziamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- alla gravità dell'illecito, avuto riguardo anche all'impatto sull'attività della Società;
- all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alla posizione funzionale e alle mansioni dei soggetti coinvolti;
- alle altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile delle Risorse Umane.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

I comportamenti tenuti dai Dirigenti in violazione delle regole comportamentali indicate nel presente Modello integrano illeciti disciplinari.

Sono fatti sanzionabili ai sensi del presente Modello, tra gli altri, i comportamenti che integrano uno qualsiasi dei reati-presupposto, le violazioni delle procedure aziendali rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello, l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni (*whistleblowing*) del tutto infondate, nonché la violazione delle misure a tutela del segnalante.

In caso di violazione del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicabile.

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, nonché, in caso di condanna in primo grado per un Reato o un Illecito, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore e così via.

Qualora i suddetti Amministratori siano anche dirigenti della Società potranno in ogni caso trovare applicazione le sanzioni di cui al precedente paragrafo 5.3.

6.2 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

6.3 Misure nei confronti delle controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere dalle controparti contrattuali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato o di un Illecito potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

6.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti, che consistono nella revoca dell'incarico al membro dell'OdV interessato ovvero all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo componente ovvero di un nuovo collegio OdV.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello prevede due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti rilevanti per le Aree di Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, e delle conseguenti azioni intraprese dall'OdV.

PARTE SPECIALE "A"

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e
reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

INDICE

PARTE SPECIALE "A"

A.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	3
A.2 LE TIPOLOGIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (Artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 25 <i>decies</i> del Decreto)	6
A.3 AREE DI RISCHIO.....	12
A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	13
A.5 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	16
A.6 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
A.7 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22

A.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I reati di cui alla presente Parte Speciale “A” hanno tutti come presupposto l’instaurazione di rapporti con Autorità Pubbliche (enti e persone fisiche che esercitino una pubblica funzione o un pubblico servizio, anche nell’ambito di Stati esteri o di Organizzazioni Pubbliche Internazionali).

Di seguito si indicano alcuni criteri generali per la definizione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblici Ufficiali” e “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o Organi Pubblici:

- organi costituzionali (Camera, Senato) e poteri dello Stato (Magistratura ordinaria e amministrativa), organi della Pubblica Amministrazione (Ministeri) ed enti amministrativi (Agenzia delle Entrate);
- Regioni, Province e Comuni;
- soggetti equiparabili come società a partecipazione pubblica, statale (es. ENI, ENEL), locale (società regionali o municipalizzate);
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ATS;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

Ai fini della configurabilità di taluni Reati contro la Pubblica Amministrazione assumono rilevanza – poiché richiamate dalle fattispecie di riferimento – le qualifiche soggettive di “Pubblico Ufficiale” e di “Incaricato di un Pubblico Servizio”. Appare pertanto utile fornire una breve descrizione di tali figure.

A.1.2 Pubblici Ufficiali

L'art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, precisando che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Il Codice Penale prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

La funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge.

La funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, etc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p., è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. di riferimento (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, etc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari di Autorità Ispettive, i funzionari degli Organismi di Vigilanza – Banca d'Italia e Consob – etc.);

- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Si segnala che la Corte di cassazione ha precisato che ai fini della determinazione della qualifica di "pubblico ufficiale" è sempre necessario valutare le "specifiche mansioni svolte" dal soggetto: laddove le mansioni siano "funzioni prettamente pubblicistiche", la qualifica di pubblico ufficiale può dirsi integrata¹.

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce **incaricati di un pubblico servizio** "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri autoritativi (di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa) propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Sulla base dei criteri su indicati, appare chiaro che la Società svolge un'attività di natura privatistica e che i suoi Esponenti Aziendali non possono essere considerati né come "pubblici ufficiali" né come "incaricati di un pubblico servizio". Nello svolgimento della propria attività, tuttavia, la Società ed i suoi Esponenti Aziendali possono instaurare rapporti con Soggetti esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi.

¹ Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676 (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

A.2 LE TIPOLOGIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (Artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 25 *decies* del Decreto)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto 231 agli artt. 24, 25 e 25 *decies*.

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nella mancata destinazione delle somme ottenute alle finalità per le quali erano state erogate

La rubrica dell'art. 316 *bis* c.p. è stata modificata – non più “*a danno dello Stato*” ma “*di erogazioni pubbliche*” – dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazione dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato – la cui rubrica, come per il precedente art. 316 *bis* c.p., è stata modificata dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazione dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 – si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (non il privato che subisca la costrizione proveniente

dal soggetto pubblico).

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (c.d. corruzione impropria) E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (c.d. corruzione propria) (ARTT. 318 E 319 C.P.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio, come prevede l'art. 320 c.p.) riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri (c.d. corruzione impropria) ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (c.d. corruzione propria).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: lo svolgimento di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: l'aggiudicazione di una gara ad un soggetto immeritevole, privo dei necessari requisiti di aggiudicazione).

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 319 *bis* c.p. prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (processo civile, amministrativo o penale) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. In questo caso (e a differenza della fattispecie di "Concussione") la punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il

soggetto privato, indotto a dare o promettere l'utilità indebita. In questo caso, infatti, il soggetto privato non subisce una "costrizione" e, pertanto, conserva una possibilità di scelta tra aderire o non aderire all'induzione indebita proveniente dal soggetto pubblico.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Ai sensi di tale norma, le fattispecie di corruzione (impropria e propria, artt. 318 e 319 c.p.) si applicano (non solo al soggetto che sia pubblico ufficiale, ma anche) a chi sia incaricato di pubblico servizio.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

La disposizione prevede che le pene stabilite dagli articoli precedenti (corruzione impropria, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita) si applicano anche al soggetto privato, ossia a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis c.p. operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste, tra gli altri, dagli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento dell'Unione europea, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis* c.p. ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Oltre al c.d. trafficante di influenze, è punito anche il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al c.d. trafficante.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro ente pubblico o dell'Unione europea.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Il D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazione dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, ha parzialmente ampliato l'oggetto del reato inserendo, oltre ai contributi, finanziamenti e mutui agevolati, anche le "sovvenzioni".

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)

La previsione di cui all'art. 377 *bis* c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad indurre – con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità

– a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false una persona chiamata a rendere dichiarazioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale e che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tale interferenza sulle dichiarazioni altrui potrebbe essere finalizzata a celare elementi “compromettenti” a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell’attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

I reati sopra considerati hanno quale presupposto l’instaurazione di rapporti, sia correnti sia in occasione di eventi straordinari, con la Pubblica Amministrazione, italiana e straniera.

* * *

Si precisa che le seguenti fattispecie introdotte dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*” non assumono, invece, rilevanza (neanche in termini astratti) per l’attività svolta dalla Società:

- delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.);
- abuso d’ufficio (323 c.p.).

A.3 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati e quindi ai fini della Presente Parte Speciale "A", le aree di attività di Sorgenia Biomasse che potrebbero risultare a rischio sono

A) Gestione dei rapporti con enti pubblici e pubblici funzionari (ivi compresa la gestione di eventuali ispezioni);

B) Richiesta e utilizzo di finanziamenti, incentivi o altre agevolazioni (qualsiasi forma di contributo) provenienti da enti pubblici;

C) Gestione dei contenziosi.

Va, tuttavia, chiarito che – fermo restando la precauzionale attività di monitoraggio in via di scrupolo preventivo avanzato – le tre succitate situazioni presentano un concreto livello di rischio oggettivamente basso, considerato che:

A) la Gestione dei rapporti con enti pubblici e funzionari si riduce – attualmente – ad una attività di tendenziale presentazione e promozione dell'attività svolta dalla Società nell'ambito della biomassa (né l'attività della Società è ordinariamente soggetta ad ispezioni);

B) La Richiesta e l'utilizzo di finanziamento/incentivi non è attualmente attivata;

C) La Gestione dei contenziosi è curata dall'Ufficio Legale della Società Controllante, nell'ambito del Contratto di fornitura di servizi.

Attività strumentali

- selezione di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali e gestione dei relativi rapporti;*
- selezione e assunzione del personale (* gestita dalla Funzione HR della Società controllante nell'ambito del Contratto di fornitura di servizi);*
- omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;*
- gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza.*

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le attività rientranti nelle Aree di Rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società fonda sui seguenti principi: formalizzazione e separazione-segregazione dei ruoli (distinzione tra chi autorizza e chi esegue un'attività); chiarezza dei ruoli e delle responsabilità; documentazione-tracciabilità scritta di ogni comunicazione e contatto intercorso tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

A.4.1 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure della Società deve essere caratterizzato da presidi ai fini della prevenzione dei Reati (tracciabilità ed evidenza delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “delega” l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di **deleghe**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati devono essere i seguenti:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma aziendale ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) la delega prevede eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite al delegato.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza e gli eventuali limiti di spesa;
- b) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- c) le procure devono essere tempestivamente aggiornate qualora si verifichi una di queste ipotesi: assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'adeguatezza e l'efficacia, rispetto all'organizzazione societaria, del sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche.

A.4.2 Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i seguenti principi di carattere generale.

Sono vietati comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate; sono, altresì, proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali eventualmente richiamate nella presente Parte Speciale.

È fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, italiani o stranieri;
- b) offrire regali ai predetti soggetti, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale in relazione ai donativi di mera e stretta cortesia (del tutto scollegati dall'attività della Società e dalle funzioni e dal ruolo del destinatario). In particolare, ai rappresentanti delle P.A. italiane e straniere o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo o gratuite prestazioni che siano o possano apparire connessi con l'attività della Società o tese ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o funzionali ad influenzare l'imparzialità e correttezza della Pubblica Amministrazione e dei relativi esponenti. Anche in quei Paesi o in quelle occasioni in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di mera cortesia (ad esempio, regali natalizi), i donativi devono essere di natura appropriata, non

devono contrastare con le disposizioni di legge e non devono poter essere interpretati come funzionali alla richiesta o all'ottenimento di favori. Tali donativi non devono in ogni caso superare il valore di Euro 150;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiani o stranieri che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi o MBO per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- e) riconoscere compensi in favore di Consulenti e Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore delle controparti contrattuali che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad enti pubblici, italiani o stranieri, al fine di conseguire erogazioni, contributi e più in generale prestazioni pubbliche;
- h) non destinare alle finalità previste e dovute somme ricevute da enti pubblici, italiani o stranieri, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti (ad esempio: contributi per la formazione dei dipendenti; incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

A.5 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

A.5.1 Principi specifici di comportamento in relazione alle Aree di Rischio

In relazione alle Aree di Rischio individuate nella presente Parte Speciale, la Società richiama i Destinatari del Modello al rispetto dei seguenti principi di comportamento specifici:

1. Gestione dei rapporti con enti pubblici e pubblici funzionari (ivi compresa la gestione di eventuali ispezioni)
 - a. Ai Destinatari del Modello che per conto della Società intrattengono rapporti con la P.A. deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero con apposito mandato, contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri previsti al precedente paragrafo A.4.1. In ogni caso, i Destinatari del Modello che per conto della Società intrattengono rapporti con la P.A. documentano in forma scritta le comunicazioni e i contatti avuti con la PA (report interni; email) e informano l'OdV circa l'esistenza di criticità o meno degli incontri con la P.A.;
 - b. agli incontri e più in generale ai contatti con la PA devono prendere parte, per conto della Società, almeno due Esponenti Aziendali (ad es.: soggetto che intrattiene il contatto e responsabile gerarchico o funzionale);
 - c. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta da colui che è stato coinvolto direttamente nella criticità o nel conflitto di interesse di qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
 - d. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati;
 - e. di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
2. Richiesta e utilizzo di finanziamenti, incentivi o altre agevolazioni provenienti da enti pubblici

La Società garantisce:

- a. la coerenza tra la richiesta dell'erogazione pubblica e la gestione delle risorse erogate da parte degli enti pubblici;

- b. il monitoraggio costante dell'avanzamento del progetto per il quale sono stati ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativo *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- c. l'effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla stessa nella documentazione di richiesta;
- d. la presentazione di un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico.

3. Gestione dei contenziosi

- a. La scelta dei consulenti legali cui affidare incarichi per la difesa e/o la rappresentanza dell'ente avviene mediante una verifica circa l'onorabilità e la professionalità degli stessi e con l'obbligo per questi ultimi di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;
- b. nei contratti con i consulenti legali esterni ai quali vengono conferiti incarichi per rappresentare la Società nell'ambito di controversie giudiziali o stragiudiziali devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi adottati dalla Società con il presente Modello e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione degli stessi.
- c. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta da parte della funzione legale sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e dovrà essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.
- d. in occasione di procedimenti in cui è coinvolta la Società, è fatto divieto di promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

A.5.2 Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali

Al fine di presidiare le Aree di Rischio e limitare il rischio di commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società adotta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi procedurali specifici:

- 1. Selezione di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali e gestione dei relativi rapporti

- a. I rapporti tra la Società e i Consulenti, i Fornitori e i Partner commerciali devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. i relativi contratti devono contenere clausole standard con cui:
 - i. i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori e i Partner commerciali dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere né di essere stati coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale (se lo sono o lo sono stati, devono dichiararlo ai fini di ogni necessaria valutazione e di una maggiore attenzione da parte della Società, sentito anche il parere dell'OdV, nella prospettiva dell'instaurazione del rapporto);
 - ii. i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori e i Partner commerciali dichiarino di non aver mai riportato condanne ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei Reati e si impegnino, nel caso venisse aperto nei loro confronti un procedimento penale per fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a darne prontamente notizia alla Società;
 - iii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.);
- c. i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori e i Partner commerciali devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite liste predefinite di controparti di fiducia – cosiddette “*vendor list*” – o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
- d. sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi (nel caso dei consulenti, dei requisiti di professionalità e onorabilità), con l'obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo l'insorgere di cause che possano comportare il venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza);
- e. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

2. Selezione e assunzione del personale

- a. Il processo di selezione del personale (* gestito dalla Funzione HR della Società controllante nell'ambito del Contratto di fornitura di servizi), solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - iii. verifica della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - iv. uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
 - v. richiesta al candidato di documentazione relativa ai precedenti giudiziari e ai suoi rapporti con la P.A.. Segnatamente, documentazione relativa a: (1) eventuali sue condanne in sede penale o applicazioni della pena su richiesta (il cosiddetto "patteggiamento"); (2) eventuali cariche – attuali o passate – dal medesimo ricoperte nell'ambito della P.A. ed eventuali cariche attuali ricoperte nell'ambito della P.A. da suoi familiari; nell'eventualità il candidato rientri in una delle due ipotesi predette, la Società valuterà, in relazione alle caratteristiche del caso specifico e sentito anche il parere dell'OdV, l'eventuale non ricorrenza di ragioni ostative all'assunzione;
 - vi. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

3. Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

- a. È fatto divieto di offrire omaggi o altre liberalità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in nessun caso, superare il valore di

Euro 150,00. Anche in relazione ad occasioni o a Paesi rispetto ai quali offrire doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, i donativi devono essere di natura appropriata, non devono contrastare con le disposizioni di legge e non devono poter essere interpretati come richiesta di favori.

- b. La Società adotta, inoltre, i seguenti presidi:
 - i. predisposizione di una lista di eventuali omaggi ammissibili ed indicazione di tutti gli omaggi effettuati dalla Società a soggetti terzi e ricevuti dalla Società da parte di soggetti terzi;
 - ii. previsione di specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi eventualmente ammessi.
- c. La lista degli eventuali omaggi ammessi ed effettuati è periodicamente sottoposta al controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4. Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informativo;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.

A.6 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito riferimento.

In particolare, rientra a tal fine nelle competenze dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore nei rapporti con la P.A., valutando ogni necessaria modifica;
- b) verificare periodicamente le tipologie e le caratteristiche dei rapporti in essere tra la Società e la P.A. (natura e ragioni del rapporto, periodicità, soggetti coinvolti), onde valutare l'adozione di eventuali ulteriori presidi
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

A.7 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono avvenire secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Funzione	Oggetto	Periodicità
Responsabile Legale	(a) Provvedimenti e/o comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria (penale, tributaria, amministrativa, ecc.) o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati o illeciti di altra natura (si pensi agli illeciti amministrativi) che coinvolgono la Società.	Ad evento e riportati successivamente nella Relazione trimestrale
	(b) Informativa su ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente (incluse le Autorità di Vigilanza); ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento.	Ad evento e riportate successivamente nella Relazione trimestrale
	(c) Verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.	Ad evento e riportati successivamente nella Relazione trimestrale
	(d) Denunce, indagini e/o procedimenti penali - di cui abbia notizia - pendenti a carico di Fornitori Collaboratori e Consulenti, Partner commerciali o soggetti od enti della Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattenga rapporti.	Ad evento e riportate successivamente nella Relazione trimestrale
	(e) Elenco di eventuali omaggi, liberalità e sponsorizzazioni effettuate con indicazione del valore e del destinatario.	Relazione trimestrale

	(f) Informativa relativa ai contenziosi giudiziari ed extragiudiziali (che coinvolgano la Società) in corso.	Relazione trimestrale
CFO	Le richieste di finanziamenti, contributi o altra forma di erogazione pubblica, se effettuate, e la descrizione dello stato delle rispettive domande.	Relazione trimestrale
Funzione di competenza	Verbali degli esiti degli incontri con la P.A.	Relazione trimestrale

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

INDICE
PARTE SPECIALE "B"

B.1 LE TIPOLOGIE DI REATI SOCIETARI (Art. 25 ^{ter} del Decreto).....	3
B.2 AREEDI RISCHIO	10
B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	11
B.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	13
B.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14
B.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15

B.1 LE TIPOLOGIE DI REATI SOCIETARI (Art. 25^{ter} del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale “B”, previsti all’art. 25 ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”).

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)

Gli artt. 2621, 2621-bis e 2622 del Codice Civile prevedono le fattispecie di reato di c.d. falso in bilancio.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Il reato si configura anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai sensi dell’art. 2621^{bis} c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell’art. 2621 c.c. sopra indicato (in particolare, da sei mesi a tre anni di reclusione). Le predette pene troveranno applicazione altresì allorquando i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Il reato di c.d. falso in bilancio può essere integrato non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una artificiosa valutazione di beni o valori indicati nelle comunicazioni sociali (c.d. falso valutativo); secondo la Giurisprudenza, il reato sussiste anche laddove: “in

*presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*¹.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART.2629 BIS C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo

¹Così Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 22474.

solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c..

La indebita restituzione dei conferimenti può essere realizzata in modo palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi, non adempiuti, di versamento) ovvero dissimulato (quando gli amministratori, per esempio, distribuiscono utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure compensano il credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell’effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall’analisi di cui all’art. 2357 c.c., a norma del quale la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o per interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.

L’illecito potrà essere realizzato attraverso non solo il semplice acquisto di azioni, ma anche attraverso il trasferimento della proprietà delle azioni mediante permuta o contratti di riporto o senza corrispettivo, mediante ad esempio una donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

B.1.3 *La tutela del corretto funzionamento della società*

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di illecito consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone, in virtù del quale potranno essere ritenuti responsabili anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra le condotte suscettibili di integrare il reato in questione si possono annoverare, ad esempio, l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché, ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione).o la falsa rappresentazione della presenza della maggioranza dei soci alle assemblee.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

B.1.4 La tutela penale rispetto alla manipolazione sui titoli societari

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su se stessa con previsioni di dati esagerati e/o falsi.

Anche questa fattispecie è stata costruita come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due ordini di condotte:

- il primo ordine di condotte è integrato da (i) l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali ad esempio Consob o Banca d'Italia, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In relazione a questo primo ordine di condotte, la responsabilità sussiste indipendentemente dal fatto che dalla condotta sia derivato un effettivo ostacolo alle funzioni dell'Autorità di Vigilanza.

- il secondo ordine di condotte può essere integrato "in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute", purché da tali condotte, che non necessariamente devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati, derivi un effettivo ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori o altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità di vigilanza.

B.2 AREEDI RISCHIO

In relazione agli illeciti della Presente Parte Speciale "B", sopra esplicitati, le Aree di Rischio risultano essere le seguenti:

- A) *Tenuta della contabilità, operazioni sul capitale sociale, predisposizione di bilanci, relazioni, prospetti e comunicazioni sociali in genere (ad es., comunicati stampa; comunicazioni con Autorità di vigilanza).*

Tale area di rischio – che comunque viene indirettamente monitorata in via di scrupolo preventivo – riguarda prevalentemente la Società Controllante, considerato che, in base al Contratto di Fornitura di Servizi stipulato con lastessa, i *Servizi di natura contabile*, i *Servizi finance (tesoreria e tax)* e i *Servizi di programmazione e controllo* vengono svolti dalla Funzione AFC della stessa Società Controllante che si assume tutti i poteri organizzativi e direttivi, in piena e assoluta autonomia e responsabilità

B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle Aree di Rischio sopra individuate – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e nelle *policies* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari.

In particolare, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e Collaboratori, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
4. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
 - (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
6. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ad es., delle proprie quote sociali).

B.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Devono altresì rispettarsi i seguenti principi di comportamento.

La redazione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

- mediante l'ausilio di procedure e mansionari, determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni aziendali responsabili;
- predisposizione e diffusione di un calendario con le scadenze che ogni funzione aziendale dovrà rispettare per predisporre i documenti societari
- trasmissione di dati ed informazioni alla funzione aziendale responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- predisposizione di una reportistica periodica da fornire agli organi preposti, in linea con la procedura di controllo di gestione

Inoltre:

- previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per scambio di informazioni conseguenti alle relative attività di controllo;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure interne aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

B.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito riferimento.

In particolare, rientra a tal fine nelle competenze dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne presenti in Sorgenia Biomasse per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle eventuali procedure interne di Sorgenia Biomasse;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- ottenere copia del bilancio d'esercizio approvato, dei report periodici semestrali della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione

B.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
Amministratore Delegato/CFO	Comunicazione delle seguenti informazioni:	
	i) bilancio approvato con relazione Collegio Sindacale e Revisore dei conti;	Annuale
	ii) management letter società di revisione dei conti;	Ad evento
	iii) calendario chiusura attività bilancistiche con indicazione funzioni coinvolte	Ad evento
	iv) eventuali operazioni effettuate sul capitale ovvero modifiche della compagine azionaria;	Relazione trimestrale
	v) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni cui la Società partecipa e modalità di gestione;	Relazione trimestrale
	vi) reportistica periodica economica, patrimoniale e finanziaria	Relazione trimestrale
	vii) verbali del Consiglio di Amministrazione	Trimestralmente

PARTE SPECIALE “C”
Reati di corruzione tra privati

INDICE
PARTE SPECIALE “C”

C.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	3
C.2 AREE DI RISCHIO	5
C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
C.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	8
C.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	12
C.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13

C.1 LE FATTISPECIE DI REATO

La fattispecie di corruzione tra privati è prevista dall'art. 2635 del Codice Civile, che qui si riporta.

“Art. 2635 c.c. (“Corruzione tra privati”):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

L'ordinamento prevede, altresì, la fattispecie di reato di “Istigazione alla corruzione tra privati”, prevista e punita dall'art. 2635 bis c.c.:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con

l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Ai fini dell'operatività della responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto 231 rileva solo la fattispecie di corruzione tra privati c.d. "attiva".

Ai sensi del Decreto 231 è infatti punibile solo la società a cui appartiene colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovute.

L'offerta, la promessa o la dazione di denaro od altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà verso la società o l'ente privato di appartenenza.

C.2 AREE DI RISCHIO

In relazione alle condotte criminose indicate al paragrafo C.1, le aree ritenute più a rischio risultano essere le seguenti:

- A) Gestione dei rapporti con terze parti (Clienti, Fornitori, Consulenti, Collaboratori, Partner Commerciali, etc.).*
- B) Gestione delle controversie e conclusioni di accordi transattivi.*
- C) Gestione dei rapporti con enti di certificazione [* Ad oggi la Società non ha avviato alcun percorso di certificazione e, pertanto, non ha rapporti con enti di certificazione].*

Attività Strumentali

- Selezione di Consulenti, Fornitori e Partner commerciali e gestione dei relativi rapporti;*
- Selezione e assunzione del personale*
- Omaggi e liberalità e sponsorizzazioni;*
- Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza.*

Le succitate aree di rischio – monitorate anche da Sorgenia Biomasse in via di scrupolo preventivo avanzato – riguardano servizi/attività forniti e/o controllati da Sorgenia Biomasse nell'ambito del Contratto di Fornitura di Servizi.

C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Aree a Rischio individuate al paragrafo C.2 – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella Parte Speciale medesima, e nelle *policy* aziendali, al fine di prevenire la commissione dei Reati di corruzione tra privati.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di corruzione tra privati;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi del reato suddetto, possano potenzialmente diventarlo;
3. provocare situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di una società – con cui Sorgenia Biomasse entri direttamente o indirettamente in relazione – ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto.

A tal proposito, nell'ambito del rapporto in essere con la Società, ai Destinatari è fatto assoluto divieto di:

1. offrire, dare o promettere a terzi denaro o altre liberalità con l'intento di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività di Sorgenia Biomasse.

In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera, anche in quei Paesi o in quelle occasioni rispetto alle quali l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi accettata e diffusa, che possa indurre o possa essere interpretata come funzionale ad accordare un qualsiasi vantaggio nei confronti della Società. A titolo esemplificativo, deve considerarsi come idonea ad influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: (i) la liberalità offerta ad una persona (o ad un suo prossimo) che abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione riguardante l'attività della Società; ovvero (ii) la liberalità la cui natura o il cui valore esulino dalle normali pratiche di cortesia;

2. offrire o promettere un vantaggio di qualsiasi natura verso una controparte italiana o straniera (es. promessa di assunzione di un parente) che possa determinare gli stessi effetti di cui al punto 1;

3. riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di Consulenti, Fornitori e Partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nell'incarico da svolgere, nel tipo di prestazione richiesta, nelle caratteristiche del rapporto di *partnership* e nelle prassi vigenti in ambito locale;
4. selezionare o assumere personale dipendente o consulenti, con l'intento di ottenere trattamenti di favore per la Società da parte di un soggetto prossimo al dipendente o al consulente selezionato.

C.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La Società richiama i Destinatari al rispetto anche degli specifici principi procedurali qui di seguito descritti.

1) *Gestione dei rapporti con i terzi*

- a. La Società adotta specifici principi comportamentali, improntati alla trasparenza e al rispetto delle norme, da seguire nei rapporti con i terzi (*Clients, Fornitori, Consulenti, Collaboratori, Partner Commerciali, etc.*);
- b. tutti i Destinatari che intrattengono rapporti con terze parti (*Clients, Fornitori, Consulenti, Collaboratori, Partner Commerciali, etc.*) devono essere edotti del divieto di porre in essere qualsiasi condotta che possa, direttamente o indirettamente, configurare le fattispecie di corruzione o istigazione alla corruzione tra privati nell'interesse o a vantaggio della Società;
- c. tutti i Destinatari che ricevano richieste illecite da parte di esponenti di società clienti (attuali o potenziali), sono tenuti a darne prontamente informativa all'Organismo di Vigilanza.
- d. La Società adotta specifici presidi volti a rendere trasparenti e tracciabili gli *iter* negoziali (negoziiazione, stipulazione ed esecuzione di contratti) tra sé e le proprie controparti;

2) *Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi*

La Società adotta specifici presidi volti a stabilire:

- i. i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e la conclusione di accordi transattivi;
- ii. l'effettuazione di controlli preventivi e periodici sull'onorabilità e professionalità dei consulenti;
- iii. la trasparenza e la tracciabilità degli iter negoziali volti alla conclusione di accordi transattivi;
- iv. che l'affidamento degli incarichi ai legali esterni sia tracciato;
- v. che sia monitorata con continuità l'attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) osservando l'obbligo di condivisione della vicenda e delle relative azioni con le diverse funzioni coinvolte, stabilendo i ruoli e le responsabilità di ciascuno nella risoluzione della controversia e della sua gestione.

3) *Gestione dei rapporti con enti di certificazione (* ad oggi mai avviati e/o intrattenuti)*

La Società, ove dovesse avviare percorsi o rapporti con enti di certificazione, deve prevedere un sistema autorizzativo e organizzativo che:

- a. definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con società di certificazione;
- b. assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari.

Con particolare riferimento alle attività strumentali, la Società ha identificato i seguenti principi specifici.

1) *Selezione di Consulenti, Fornitori e Partner commerciali e gestione dei relativi rapporti*

I rapporti tra la Società e i Fornitori, i Consulenti e Partner commerciali devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti:

- a. i relativi contratti devono contenere clausole *standard* con cui:
 - i. le controparti dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere né di essere stati coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale (se lo sono stati, devono dichiararlo ai fini di ogni necessaria valutazione e di una maggiore attenzione da parte della Società, sentito anche il parere dell'OdV, nella prospettiva dell'instaurazione del rapporto);
 - ii. le controparti dichiarino di non aver mai riportato condanne, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, per uno dei Reati e si impegnino, nel caso venisse aperto nei loro confronti un procedimento penale per fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a darne prontamente notizia alla Società;
 - iii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.);

- b. le controparti devono essere scelte con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite liste predefinite di controparti di fiducia – cosiddette “*vendor list*” – o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
- c. sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un’autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, nel caso dei consulenti dei requisiti di professionalità e onorabilità), con l’obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo l’insorgere di cause che possano comportare il venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell’Ordine professionale di appartenenza);
- d. è prevista l’effettuazione di verifiche sull’effettiva esecuzione del servizio da parte delle controparti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

2) *Selezione e assunzione del personale*

Il processo di selezione del personale (* gestito dalla Società controllante nell’ambito del Contratto di fornitura di servizi) solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società, deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:

- i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
- ii. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
- iii. verifica della professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare;
- iv. uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- v. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell’OdV nell’espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

3) *Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni*

La Società adotta specifici presidi volti a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o non possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario; tali donativi non possono, in nessun caso, superare il valore di euro 150,00. Anche in relazione ad occasioni o a Paesi rispetto ai quali offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, i donativi devono essere di natura appropriata, non devono contrastare con le disposizioni di legge e non devono poter essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

La Società adotta, inoltre, i seguenti presidi:

- i. predisposizione di una lista di omaggi o regalie eventualmente ammessi, con indicazione di tutti gli omaggi effettuati dalla Società a soggetti terzi e ricevuti dalla Società da parte di soggetti terzi;
- ii. previsione di specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi eventualmente ammessi.

La lista degli eventuali omaggi ammessi ed effettuati è periodicamente sottoposta al controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4) *Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza*

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate dagli esponenti aziendali per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informativo;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.

C.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito riferimento.

In particolare, rientra a tal fine nelle competenze dell'Organismo di vigilanza:

- monitorare le anomalie e le criticità rilevate in relazione alle aree di rischio e ai presidi procedurali rilevanti per la presente Parte Speciale, avvalendosi di o sollecitando a tal fine adeguati e costanti flussi informativi da parte della Società e/o delle funzioni competenti di Sorgenia Biomasse;
- verificare periodicamente, con il supporto delle aree aziendali interessate, gli acquisti di beni e servizi nonché il conferimento di mandati a terzi per prestazioni professionali (es.: consulenze);
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente della Società e/o dalle funzioni competenti di Sorgenia Biomasse.

C.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
Responsabile gestione del personale	Elenco del personale assunto con indicazione del ruolo aziendale ricoperto	Relazione trimestrale
Responsabile Legale	Lista degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni ammesse e di quelle effettuate, con indicazione del valore e del destinatario. Procedimenti penali o sanzionatori-amministrativi che riguardino controparti contrattuali (persone giuridiche o persone fisiche) della Società.	Relazione trimestrale Relazione trimestrale

PARTE SPECIALE “D”

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo, Reato di frode nell’esercizio del commercio, Reato di frode informatica se il fatto produce trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

INDICE

PARTE SPECIALE "D"

D.1 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, REATO DI FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO	3
D.2 AREE DI RISCHIO.....	6
D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	9
D.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI.....	10
D.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
D.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	13

D.1 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (Art. 25 *octies* del Decreto); REATO DI FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 25 *bis.1* del Decreto)

La presente Parte Speciale "D" riguarda i Reati di *Riciclaggio* e di *Finanziamento del terrorismo*, nonché il *Reato di frode nell'esercizio del commercio*.

Di seguito, si riporta una descrizione dei reati sub D.1:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, inclusa una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi – modifica, quest'ultima, introdotta dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*) - o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Perché sussista il delitto non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente e immediatamente da reato, essendo sufficiente una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza.

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato (inclusa una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, in base a quanto stabilito dal succitato D.Lgs. 195/2021), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento, sul denaro o sui beni, di atti o fatti diretti ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Dal novero dei soggetti attivi sono esclusi i concorrenti nel reato-presupposto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

Il succitato D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 ha esteso il raggio di punibilità dell'art. 648 ter anche al fatto che riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto alle fattispecie di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è la provenienza da reato (e la consapevolezza di tale provenienza illecita) del denaro o dell'utilità di cui l'agente sia venuto a disporre.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

La norma in parola prevede che sia punita la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione dello stesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Secondo quanto stabilito dal succitato D.Lgs. 195/2021, la punibilità rimane ferma anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Colui che commetta un reato e che poi ricicli i proventi dello stesso reato sarà pertanto perseguibile – e così l'ente per conto del quale abbia agito – sia per il reato fonte sia per il reato di auto-riciclaggio.

Non è invece punibile per auto-riciclaggio, ai sensi del comma 4 dell'art. 648 *ter.1* c.p., la condotta di chi destini il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza delittuosa *“alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto all'interno dell'art. 25-quater (*“reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*), con il D. Lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: *“qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”*.

La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

Ai sensi del D. Lgs. 109/2007, per *“congelamento di fondi”* si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per *“congelamento di risorse economiche”* si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente

esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P., presupposto dall'art. 25 bis.1 del Decreto)

Il reato punisce «*chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita*».

Nello specifico caso della Società - che fornisce agli impianti di biomasse la materia prima per il suo esercizio - il reato potrebbe riguardare l'eventuale *datio* di una biomassa (cippato/legno) non rispondente, per qualità e natura, alle caratteristiche e specifiche tecniche richieste dal committente-impianto o previste per legge.

Si ricorda, al riguardo, che la biomassa utilizzabile in ogni singolo impianto deve *rigorosamente* rispondere ad uno specifico tipo di provenienza qualitativa (v. biomassa derivante da una determinata categoria di piante) e geografica (non oltre, ad esempio, una certa distanza chilometrica a seconda l'autorizzazione rilasciata all'impianto), nonché essere rispondente alla caratteristica di purezza, nel senso di non essere mescolata con altri prodotti.

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P., presupposto dall'art. 25 octies.1 del Decreto, in specifica relazione alla nuova versione introdotta dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

Il reato – già previsto nella Parte Speciale A (*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*) – nella versione introdotta dal succitato D.Lgs. 184/2021, è rilevante ai fini del neo art. 25 octies.1 del Decreto nel caso in cui, «*chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*», ed in particolare «*produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*».

Nello specifico caso della Società, il reato viene considerato pertinente (dunque soggetto alla vigilanza dell'OdV) a fini meramente prudenziali: la Società infatti non gestisce in via diretta, né flussi finanziari di natura contabile-

finanziaria, né programmazioni di natura informatica, entrambi affidati alla Società Controllante nell'ambito del Contratto di Fornitura Servizi.

D.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, tenuto conto delle proprie attività, la Società ha individuato le seguenti Aree di Rischio:

- A) Processi di contabilità e fatturazione – Gestione della fiscalità aziendale;*
- B) Fatturazione infragruppo;*
- C) Gestione degli acquisti;*
- D) Aumenti di capitale ed altre operazioni sul capitale sociale; modifiche della compagine societaria;*
- E) Processo di individuazione e tracciabilità delle specifiche tecniche delle biomasse fornite dalla Società;*
- F) Processo di gestione dei mezzi di pagamento attraverso modalità telematiche.*

In ordine alle succitate Aree di rischio *sub A), B), D)* ed *F)* va chiarito che, sebbene la Società effettui un'attività di monitoraggio quanto più possibile estesa a fini di scrupolo preventivo avanzato, le stesse sono prevalentemente estranee al suo raggio di azione diretta, in quanto devolute alla Società Controllante tra i previsti nel *Contratto di Fornitura Servizi*.

Rimane, invece, in capo alla Società la necessità di presidiare con la massima diligenza la corretta gestione degli acquisti *sub C)*, ed in particolare l'acquisto della "biomassa" per gli impianti di proprietà della Società Controllante.

Tale area di rischio è oggetto di particolarissima attenzione preventiva ed infatti è espressamente regolata dalle 8 Procedure Operative richiamate nella Parte Generale.

Di diretta pertinenza e strumentalità alla regolarità degli "acquisti" – ed anch'essa regolata dalle Procedure Operative (soprattutto la n. 1 e la n. 4) – è l'area *sub E)*, afferente alla qualificazione della biomassa fornita agli impianti e possibile oggetto di vendita illecita *ex art. 515 c.p.*.

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a tutte le procedure e ai principi direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali, anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del traffico di rifiuti, dell'evasione fiscale e del riciclaggio, del traffico di droga, dell'usura);
5. per le operazioni di pagamento, utilizzare modalità sempre tracciabili;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

D.4 PRINCIPI COMPORTAMENTALI SPECIFICI

La Società si uniforma inoltre ai seguenti principi:

1) *Processi di contabilità e fatturazione – Gestione della fiscalità aziendale – Fatturazione infragruppo* (nei limiti di un controllo indiretto, trattandosi di processi gestiti direttamente dalla società controllante nell'ambito del Contratto di Fornitura di Servizi)

a. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi volti a far sì che i Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze:

- indichino correttamente tutti gli elementi attivi e tutti gli elementi passivi effettivamente realizzati dalla Società

b. Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che tutti i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

c. La Società e Sorgenia Bioenergie, per quanto di competenza, hanno proceduto a formalizzare, o sono in corso di definizione, idonee procedure. La Società e Sorgenia Bioenergie, per quanto di competenza, garantiscono – anche tramite appositi sistemi informatici – la definizione dei ruoli all'interno dell'organizzazione e l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli, con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;

- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;

- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati, o comunque dovuti, in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

d. La Società verifica che le controparti contrattuali con le quali vengono concluse operazioni di rilevante entità, non abbiano sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI e non siano ricomprese nelle liste nominative (di cui agli appositi Regolamenti dell'Unione

europea). Nel caso in cui dalle verifiche emerga un coinvolgimento in operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative (o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime) o con soggetti aventi sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI, le medesime operazioni devono essere automaticamente sospese per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'OdV e all'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

2) *Gestione degli acquisti* (nei limiti di un controllo indiretto, in specifica relazione ai flussi finanziati, trattandosi di processi gestiti direttamente dalla società controllante nell'ambito del Contratto di Fornitura di Servizi)

a. Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita, verificando: la sede legale della società controparte e il luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata;

b. i controlli sui flussi finanziari vengono effettuati tenendo conto di quanto stabilito nei contratti stipulati dalla Società, delle liste paese (secondo le indicazioni, per esempio, suggerite dal FATF/GAFI) e delle liste nominative (di cui agli appositi Regolamenti dell'Unione europea);

c. qualora i pagamenti provengano da soggetti terzi (rispetto alla controparte contrattuale) sono previsti appositi presidi di controllo atti a verificare che tali soggetti terzi siano stati autorizzati ovvero delegati a effettuare il pagamento a fronte di un valido e corretto titolo giuridico; sono previsti, inoltre, procedure di controllo (ovvero obblighi di informativa) presso l'istituto bancario di riferimento (*i.e.* la banca che ha incassato il pagamento per conto della Società);

d. la Società assicura che venga effettuata una verifica preventiva sul fatto che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;

e. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili (salvo per quanto riguarda la gestione della piccola cassa);

f. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Con riferimento agli aspetti relativi alla selezione e alla gestione dei rapporti con Consulenti, Fornitori e Partner commerciali si richiamano espressamente, in quanto applicabili, le regole già illustrate nella Parte Speciale A.

3) Gestione degli acquisti della biomassa

a) la Società e i suoi destinatari dovranno rigorosamente attenersi alle Procedure Operative 1-8.

D.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito riferimento.

In particolare, rientra a tal fine nelle competenze dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne di Sorgenia Biomasse per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio (vigilando anche sull'osservanza delle norme previste dal Decreto Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231 del 2007) e di finanziamento del terrorismo;
- proporre eventuali modifiche delle Aree di Rischio e dei relativi presidi;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo e /o da qualsiasi esponente della Società o soggetto terzo.

D.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
Responsabile legale/CFO/ IT/ Responsabile commerciale/ Responsabile tracciabilità/ Responsabile logistica/ Responsabile gestione contratti/ Resp. verifiche reputazionali/ Responsabile programmazione	Relazione periodica con evidenza delle tematiche avvenute nel trimestre inerenti il riciclaggio, l'autoriciclaggio, la ricettazione e frodi nell'esercizio del commercio (es. anomalia o alert nei contratti/rapporti di fornitura di biomassa; anomalia o alert nei contratti/rapporti relativi al trasporto della biomassa; tentativi di elusione delle procedure operative; tentativi di manipolazione dei passaggi procedurali da parte dei fornitori; verifiche reputazionali negative).	Relazione trimestrale
CFO	Elenco delle controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca d'Italia).	Relazione trimestrale

PARTE SPECIALE "E"

**Reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di
impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare**

INDICE

PARTE SPECIALE "E"

DEFINIZIONI.....	3
E.1. LE FATTISPECIE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (Art. 25-septies) E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, PROCURATO INGRESSO ILLECITO DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO E FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (ART. 25- DUODECIES D. LGS. 231/2001)	5
E.2 AREE DI RISCHIO	9
E.3 PRINCIPI PROCEDURALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	10
E.4 I CONTRATTI DI ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI	22
E.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
E.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27

DEFINIZIONI:

Bs-Ohsas 18001 (o British Standard): “*Occupational Health and Safety Assessment Series*”, che identifica uno standard finalizzato a stabilire i requisiti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell’organizzazione stessa o del singolo settore, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente – nell’ambito e nella prospettiva di un rapporto di collaborazione tra la Società e terze parti che preveda lo svolgimento di attività nel medesimo luogo o comunque potenzialmente interferenti tra loro – contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione della Società.

Linee guida Uni-Inail: le linee guida elaborate dall’UNI e dall’INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la

Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25- *septies* del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Testo Unico Sicurezza (o TU Sicurezza): il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

E.1. LE FATTISPECIE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (Art. 25-septies) E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, PROCURATO INGRESSO ILLECITO DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO E FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "E", così come indicati agli artt. 25 *septies* e 25-*duodecies* del Decreto. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante i due ordini di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla trattazione in un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le tipologie dei reati presuppongono una sensibilizzazione alla tutela del personale;
- le aree di rischio e i principi procedurali risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili (in particolare, nell'ambito dei controlli relativi alle attività affidate in appalto).

E.1.i. LE FATTISPECIE DI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (Art. 25- septies)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati-presupposto indicati all'art. 25-*septies* del Decreto: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale articolo prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive per gli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

E.1.ii. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, PROCURATO INGRESSO ILLECITO DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO E FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001)

L'art. 25-*duodecies* del Decreto richiama, quali reato-presupposto, alcune fattispecie di reato previste dal c.d. Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998).

Nello specifico:

(a) l'art. 22, comma 12-bis, TU Immigrazione;

(b) l'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, TU Immigrazione;

(c) l'art. 12, comma 5, TU Immigrazione.

(a) art. 22, comma 12-bis, TU Immigrazione (ipotesi aggravate di impiego di lavoratori stranieri irregolari).

Le condotte rilevanti sono quelle del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari (privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini

di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato) e purché ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

- impiego di più di tre lavoratori irregolari;
- impiego di minori in età non lavorativa;
- impiego di lavoratori sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali (alternativamente):
 - 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

(b) art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, TU Immigrazione (ipotesi aggravate di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato o di altro Stato di stranieri).

Si riporta il testo delle norme che assumono rilevanza.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, D. Lgs. 286/1998

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998 promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

3-ter. *La pena detentiva è aumentata se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto”.

(c) art. 12, comma 5, TU Immigrazione (reato di agevolazione della permanenza illegale di stranieri nello Stato).

Si riporta il testo della norma.

Articolo 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà”.

Nella predisposizione di tale Parte Speciale si è tenuto conto dei principi cardine del TU Sicurezza, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

E.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le Aree di Rischio risultano essere, ai fini della Presente Parte Speciale "E", quelle qui di seguito indicate.

- A) Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- B) Selezione degli appaltatori, subappaltatori e ditte di trasporti;*
- C) Assunzione del personale.*

Nello specifico, va ricordato che le succitate aree - che, comunque, a titolo di scrupolo preventivo avanzato, sono monitorate con estrema attenzione - sono contraddistinte da una probabilità di rischio di verifica dei *reati presupposti ex art. 25 septies* oggettivamente basso.

Va, infatti, ricordato che:

- I dipendenti della Società:
 - svolgono attività di mera commercializzazione della biomassa e, dunque, operano in ufficio (v. nelle sedi di lavoro concesse in comodato dalla Società controllante), o al massimo in trasferta per la gestione degli incontri con i fornitori di biomassa o con i fornitori-autotrasportatori;
 - non gestiscono macchine, macchinari o altro tipo di strumentario meccanico.
- Gli eventuali appaltatori/subappaltatori cui sarà affidata la gestione delle piazzole di stoccaggio di tipo A) – in cui il personale della Società si limiterà fare dei periodici sopralluogo di controllo astenendosi rigorosamente dall'effettuare alcuna attività di tipo materiale - e gli autotrasportatori della biomassa operano in condizione di assoluta e piena autonomia;
- L'assunzione e selezione del personale viene gestita dall'Ufficio Risorse Umane della Società Controllante ai sensi del Contratto di Servizio stipulato fra le parti.

E.3 PRINCIPI PROCEDURALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 del TU Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo TU si prevede quanto segue.

E.3.1 La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

E.3.2 Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica e nei limiti predetti:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

E.3.3 L'organizzazione del sistema

A) Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborazione, all'esito di tale valutazione, del Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati

a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del Decreto Sicurezza);

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

3) designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal TU Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del TU Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che collabora a:

- l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, più precisamente, deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato

di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex art.* 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

oppure

- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;

- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di esternalizzazione devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività in modo non conforme alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve fornire evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- deve fornire adeguate informative ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;

- deve formalmente documentare l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- deve coinvolgere nella definizione delle informazioni il RSPP e/o il Medico Competente;
- deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- deve coinvolgere il RLS nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

- la Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro e segnatamente in relazione ai rischi specifici connessi a ciascuna funzione/mansione;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- a) ***dal basso verso l'alto***: il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla Società mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;
- b) ***dall'alto verso il basso***: il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
 - venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
 - venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
 - venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti e norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
 - vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
 - venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.
- venga conservata documentazione e quindi tenuta traccia delle deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 81/2008.

E.3.4 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;

- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

Sorgenia Biomasse garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

E.4 I CONTRATTI DI ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI

I contratti di appalto, sub appalto e le assunzioni di cittadini extra UE

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle imprese che operano sulla base di un contratto d'appalto e sub appalto e all'interno dei propri uffici o spazi esterni.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori oggetto dei suddetti contratti devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, TU Sicurezza, e segnatamente agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare attraverso l'acquisizione
 - del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - dell'elenco del personale dipendente che potrà avere accesso ai locali e alle aree di pertinenza della Società (questo sarà richiesto anche alle ditte di trasporto biomasse e rifiuti);
 - di dichiarazione attestante la formazione ricevuta dai lavoratori per i quali si richiede l'accesso;
 - di copie delle specifiche autorizzazioni rilasciate da enti pubblici e/o privati (se necessarie in relazione all'adempimento dell'attività);
 - di dichiarazione con cui si attesti di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08;
 - di copia del Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti coinvolti;
 - di eventuale copia di polizza assicurativa;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre per ogni appalto che rientri nel perimetro di applicazione dell'art. 26 TU Sicurezza, un Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Società, infine:

- a. considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b. vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- c. assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Società.

Con riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro, la Società:

- in caso di eventuale assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;

- in caso di un'eventuale assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che, in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno di eventuali dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse eventualmente ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda - *inter alia* - l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

Con riguardo all'affidamento in appalto di servizi, la Società adotta presidi idonei a garantire che l'appaltatore e/o il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- l'obbligo, contrattualmente previsto, a carico dell'appaltatore/subappaltatore di rispettare a sua volta la normativa in materia di lavoro;
- l'impegno da parte dell'appaltatore di comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e, successivamente, con periodicità stabilita dalle parti, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;

- la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

La Società, inoltre, si assicura che:

- i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
- con specifico riferimento ai rapporti con i Fornitori, la Società prevede contrattualmente – in aggiunta a quanto previsto al punto precedente – l'obbligo a carico degli stessi di rispettare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.
- per le ditte di trasporto, sarà richiesta una dichiarazione attestante che i soggetti incaricati di accedere con i camion presso la Società siano muniti di regolare permesso di soggiorno, nel caso di persone extracomunitarie.

E.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito riferimento.

In particolare, rientra a tal fine nelle competenze dell'Organismo di Vigilanza:

- effettuare periodicamente, anche con il supporto delle competenti strutture aziendali, controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* e all'art. 25-*duodecies* del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione di tali attività in relazione alle regole di cui al presente Modello;
- esaminare eventuali segnalazioni ricevute, provenienti dai lavoratori, dagli organi di controllo e /o da qualsiasi esponente della Società o soggetto terzo.

E.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
Responsabile della Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">-Infortuni/quasi infortuni sul luogo di lavoro.-Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti per violazione delle norme sulla sicurezza.-Modifiche intervenute nel sistema di deleghe in materia di sicurezza.-Copia del documento relativo alla riunione annuale ex art. 35 T.U. Sicurezza.-Vertenze con appaltatori che abbiano attinenza con i temi della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.-Descrizione dell'attività formativa svolta in materia di sicurezza con indicazione delle date di erogazione e dei partecipanti.	Ad evento Relazione trimestrale
Responsabile della gestione del personale	Sintesi dei controlli effettuati in caso di assunzione di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.	Relazione trimestrale
Datore di Lavoro	Nomina medico competente, RSPP, deleghe di funzioni.	Ad evento

PARTE SPECIALE “F”

Reati ambientali

INDICE

PARTE SPECIALE “F”

F.1 LE FATTISPECIE DI REATO	3
F.2 AREE DI RISCHIO.....	5
F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
F.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	7
F.5 CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	9
F.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	10

F.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire un elenco dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25 *undecies* del Decreto, e qualificabili come i "Reati Ambientali".

Fattispecie di cui al Codice Penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies*¹).

Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260 *bis*);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

Fattispecie di cui alla Legge n. 150/1992

- l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;
- la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

¹ Il reato è stato introdotto dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'abrogato art. 260 del D. Lgs. 152/2006.

Fattispecie di cui alla Legge n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Fattispecie di cui al D. Lgs. n. 202/2007

Infine, sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007).

F.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, la Società, considerata la concreta attività svolta attualmente - v. di mera commercializzazione della biomassa fornita agli impianti - non è oggettivamente in grado di commettere alcuno dei reati presupposti dall'art. 25 *undecies* in quanto:

- Non svolge attività produttiva idonea ad “inquinare” l’ambiente;
- Non produce alcun rifiuto, ed anche quelli “da ufficio” (nei locali concessi in comodato dalla Società Controllante) sono gestiti dal locatario dei locali-uffici siti in Milano, ovvero dal proprietario dei locali-uffici siti in Bando d’Argenta, ossia dalla stessa Società Controllante;
- Non gestisce direttamente materiale boschivo, giacchè si limita ad acquistare biomassa dai fornitori di tale materia prima.

Ciò premesso, le possibili attività illecite *indirettamente* afferenti ai reati ambientali presupposti dall'art.25 *undecies* potrebbero rinvenirsi - ma solo a titolo preventivo e dichiaratamente prudenziale - in una ipotetica attività concorsuale:

- A) con i fornitori di biomasse;
- B) con le imprese-partner locali cui è affidata la gestione delle “piazze” di tipo A).

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta una politica di impresa di contenimento dei rischi di commissione dei Reati Ambientali.

La Società Controllante (deputata alla gestione dei rifiuti da ufficio concessi in comodato alla Società) è dotata di un sistema di gestione dei rifiuti orientato alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

F.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1. Gestione degli aspetti ambientali derivanti dall'attività aziendale

In considerazione della concreta attività svolta dalla Società, i rischi ambientali possono astrattamente derivare solo da possibili forme illecite di concorsualità con:

- A) i fornitori di biomassa (tenuti, comunque, a rispettare rigorosissimi percorsi di tracciamento del taglio del legno, corredati dalle autorizzazioni loro rilasciate dalle preposte Autorità Istituzionali);
- B) i futuri partner-appaltatori locali, nella prossima programmazione delle Piazzole di stoccaggio di tipo A.

Nonostante le superiori premesse, in via di precauzione avanzata rispetto alla gestione degli aspetti ambientali, la Società provvede a:

- identificare formalmente i soggetti deputati al controllo e alla verifica degli impatti ambientali;
- garantire il periodico aggiornamento delle procedure aziendali in essere in materia di valutazione e gestione degli aspetti ambientali;
- svolgere l'attività di *auditing*, interno ed esterno, in relazione ai processi aziendali che presentano profili di rischio maggiore in ordine alla commissione di reati ambientali;
- mantenere sempre alto il livello di sensibilizzazione di tutti i lavoratori e collaboratori della Società in ordine alla tematica del rispetto e della tutela dell'ambiente e di effettuare attività di formazione periodica in relazione alle tematiche ambientali.

Avuto riguardo ai richiamati rischi di possibile *concorsualità indiretta*, la Società:

- deve costantemente verificare che le 8 Procedure Operative - aventi specificamente ad oggetto la tracciabilità della biomassa, la selezione dei fornitori attraverso la verifica reputazionale di ordine tecnico e giudiziario, la gestione ed il monitoraggio degli acquisti della biomassa - siano pedissequamente rispettate dagli esponenti aziendali di riferimento;
- deve prevedere degli audit periodici sull'osservanza delle succitate Procedure Operative;

- deve organizzare, nel momento di attivazione del progetto delle piazzole di stoccaggio di tipo A), uno specifico servizio di controllo/monitoraggio dell'attività svolta dai partners/appaltatori.

- nei contratti con i succitati fornitori e partner, deve curare che siano inserite clausole a tutela della Società che prevedano: (a) la garanzia da parte dei fornitori di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, (b) dichiarazioni in merito al rispetto del Modello organizzativo della Società, (c) clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello Organizzativo della Società, (d) obblighi per i fornitori/appaltatori/subappaltatori di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.

La verifica circa la validità delle autorizzazioni, la veridicità dei codici CER e la verifica delle targhe dei mezzi di trasporto dei fornitori per le attività di trasporto dei rifiuti viene effettuata tramite consultazione del sito internet del Ministero dell'Ambiente.

F.5 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- segnalare eventuali ulteriori Attività Sensibili (Aree di rischio), tenuto conto del monitoraggio dell'attività aziendale, degli eventi occorsi e di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo e /o da qualsiasi esponente della Società o soggetto terzo.

F.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Funzione	Oggetto	Periodicità
Responsabile HSE	Relazione in merito ad eventuali accadimenti o criticità ad impatto ambientale avvenuti nel periodo	Relazione trimestrale
Responsabile legale/ Responsabile commerciale/ Responsabile tracciabilità/ Responsabile logistica/ Responsabile gestione contratti/ Resp. verifiche reputazionali/ Responsabile programmazione	Relazione in merito a accadimenti o criticità ad impatto ambientale, nonché ad anomalie nella fornitura di biomassa o nei rapporti con i fornitori di biomassa/fornitori autotrasportatori avvenuti nel periodo, presenza di verifiche reputazionali dubbie/negative.	Relazione trimestrale

PARTE SPECIALE “G”

Reati associativi

INDICE

PARTE SPECIALE “G”

G.1 LE TIPOLOGIE DI REATI ASSOCIATIVI.....	3
G.2 AREE DI RISCHIO	7
G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	8
G.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI.....	10
G.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
G.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

G.1 LE TIPOLOGIE DI REATI ASSOCIATIVI

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24 ter concernente i reati associativi.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (ex art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)

(di seguito i "Reati associativi").

Da un'analisi preliminare risultano difficilmente configurabili, in relazione all'attività tipica della Società, le fattispecie di cui all'art. 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle restanti fattispecie di cui all'art. 24 ter del Decreto ritenute astrattamente rilevanti per la Società.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

1. un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2. l'indeterminatezza del programma criminoso;
3. l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Sono puniti tutti coloro che partecipano all'associazione.

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS C.P.)

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Sono puniti con una pena maggiore coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO (ART. 416 TER C.P.)

Il reato è collaterale alla precedente fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.

Sul piano pratico, potrebbe essere maggiormente verificabile anche rispetto all'associazione a delinquere di stampo mafioso, non essendo necessaria una partecipazione associativa di tipo stabile ma potendo essere sufficiente e penalisticamente rilevante anche una occasionale promessa illecita di ausilio nella ricerca dei voti in cambio di una mera utilità, come ad esempio un supporto indiretto nel procacciamento di fette di mercato (in ipotesi, nel caso della Società, della materia prima "biomassa" da commercializzare).

I reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale", come previsto dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tale riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato "punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo schema del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che non sono espressamente richiamati dal Decreto ma che potrebbero in ogni caso comportare un interesse o un vantaggio per l'ente.

Pertanto, ai fini del presente Modello e della predisposizione di ogni necessario presidio, la Società ha ritenuto opportuno effettuare un'analisi circa la rilevanza, tenuto conto dell'operatività aziendale, di ulteriori tipologie di reato, non previste direttamente dal Decreto.

Tra le fattispecie di reato-non direttamente presupposto cui appare doveroso fare richiamo vi sono alcuni reati tributari, previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000:

- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000)
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000)
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000)
- omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000)
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74 del 2000)

G.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati indicati nella Presente Parte Speciale "G", le Aree di Rischio individuate dalla Società appaiono le seguenti:

- A) Selezione di Consulenti, Fornitori e Partner commerciali e gestione dei relativi rapporti;*
- B) Selezione e assunzione del personale.*

In relazione all'area di rischio esaminata, si ricorda che l'assunzione e selezione del personale, nonché la scelta dei consulenti e fornitori, sono attività gestite dalla Società Controllante ai sensi del Contratto di Servizio stipulato fra le parti.

G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle Aree di Rischio individuate al paragrafo G.2 – a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle *policies* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati associativi.

In particolare, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e gli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal porre in essere quei comportamenti che possano integrare le fattispecie delittuose sopra descritte;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree di Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al successivo paragrafo G.4.

A) Avuto riguardo alla selezione del personale, il *Contratto di Fornitura di Servizi* ne affida la gestione alla Funzione HR di Sorgenia Bioenergie.

B) Per ciò che concerne la scelta dei consulenti e fornitori, si tratta di attività, in parte affidata a Sorgenia Bioenergie nell'ambito del Contratto di Fornitura di Servizi, in parte alla Società. In quest'ultimo caso, la Società si impegna a garantire che la selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità e affidabilità, nonché del rigoroso rispetto della Procedura Operativa n. 6 (*Gestione verifiche reputazionali fornitori di biomassa e autotrasportatori*)

C) La predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari per la Società è effettuata dalla Sorgenia Bioenergie nell'ambito del Contratto di Fornitura di Servizi. A tal fine, così come per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, la Società controllante – anche attraverso la predisposizione di apposite procedure – si impegna a:

- disciplinare l'interazione tra tutte le figure aziendali coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;

- custodire in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento;
- attuare un attento monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- prevedere un controllo finale di tipo “operativo” che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile.

D) In conseguenza di quanto riportato nel precedente punto C), Sorgenia Bioenergie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna, d’intesa con le funzioni di Sorgenia Biomasse interessate, a garantire l’attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, a titolo esemplificativo, con riferimento a:

- controllo sull’effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d’imposta, o comunque dovuti, e l’effettivo versamento delle ritenute.

E) Sorgenia Biomasse, con l’ausilio del personale di Sorgenia Biomasse coinvolto, in relazione al Contratto di Fornitura di Servizi sottoscritto assicura una prevenzione delle rischiosità potenzialmente connesse all’attività di fatturazione infragruppo, attraverso:

- proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e dell’interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività;
- controllo sistematico dell’effettivo espletamento da parte della Società dell’attività per cui viene emessa relativa fattura;
- previsione di periodiche verifiche circa il rispetto dei principi sopra esposti.

G.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

Nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree di Rischio individuate nella presente Parte Speciale, la Società, e la Controllante per le attività che la vedono coinvolta, deve uniformarsi ai principi qui di seguito riportati.

1) Selezione di Consulenti, Fornitori e Partner commerciali e gestione dei relativi rapporti

I contratti tra la Società i Fornitori, i Consulenti e Partner commerciali devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere clausole standard con cui:

i. le controparti contrattuali dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo. Avuto specifico riguardo alle credenziali di natura personale/morale, vale la rigorosa applicazione della succitata Procedura n. 6.

iii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse e penali).

E' prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte delle controparti e la congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

I principi descritti valgono anche per la selezione e la gestione dei rapporti con terze parti operanti all'estero.

2) Selezione e assunzione del personale

Il processo viene gestito dalla Funzione HR di Sorgenia Bioenergie, nell'ambito del *Contratto di Fornitura di Servizi*.

G.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito riferimento.

In particolare, rientra a tal fine tra le competenze dell'Organismo di Vigilanza:

- condurre - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale per le attività inerenti la struttura organizzativa di Sorgenia Biomasse e proporre ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire da parte del personale di Sorgenia Biomasse nell'ambito delle Aree di Rischio individuate nella presente Parte Speciale;

esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello dagli organi di controllo e /o da qualsiasi esponente della Società o soggetto terzo.

G.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
Responsabile Legale	Denunce, indagini e/o procedimenti penali - di cui abbia notizia - pendenti a carico di Esponenti Aziendali, Fornitori, Collaboratori, Consulenti e Partner commerciali.	Ad evento
	Presenza di evidenze giudiziarie o reputazionali dubbie/negative o che portano all' "ammissione con riserva" nell'albo fornitori.	Relazione Trimestrale
Responsabile verifiche reputazionali	Presenza di evidenze giudiziarie o reputazionali dubbie/negative o che portano all' "ammissione con riserva" nell'albo fornitori.	Relazione Trimestrale

PARTE SPECIALE "H"

**Reati informatici, trattamento illecito di dati e Reati in
violazione del diritto d'autore**

INDICE
PARTE SPECIALE “H”

DEFINIZIONI.....	3
H.1 REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	5
H.2 AREE DI RISCHIO	13
H.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	14
H.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI	16
H.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	20
H.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	21

DEFINIZIONI

Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un *account* (generalmente *UserID* e *Password*).

Dati Informatici: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

L.A.: Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

Peer to Peer: meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di personal computer, di regola utilizzati per scambio di file con contenuti audio, video, dati e *software*.

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Reati Informatici e trattamento illecito di dati: i reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto.

Reati in Violazione del Diritto d'Autore: i reati di cui all'art. 25 *novies* del Decreto.

Sicurezza Informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

Sistemi Informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei *data base* e delle applicazioni aziendali.

Spamming: invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

H.1 REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "H", così come indicati agli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante i due ordini di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla trattazione in un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

H.1.1. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto)

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del *personal computer* altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *Password* o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615 *quater* c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della società oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DETTENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 *QUINQUES* C.P.)

Tale reato – parzialmente rivisto e modificato con Legge 23 dicembre 2021 n. 238 – si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente della società si procuri un *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un *competitor* in una gara d'appalto al fine di impedirgli la trasmissione nei termini della propria offerta tecnico-commerciale.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 *QUATER* C.P.)

Tale ipotesi di reato – le cui pene sono state elevate con Legge 23 dicembre 2021 n. 238 – si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o

integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

La frodolenza consiste nell'elusione di eventuali sistemi di protezione della comunicazione in corso o nel ricorso a modalità occulte di intercettazione, tali da renderla non percepibile o riconoscibile a terzi.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale, ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 *QUINQUIES* C.P.)

Questa fattispecie di reato – parzialmente rivista dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 – si realizza quando qualcuno, “fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617 *quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera detenzione e installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad

accertare se l'apparecchiatura installata abbia, oggettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Si pensi all'ipotesi in cui un dipendente danneggi dati aziendali archiviati nei sistemi interni e ritenuti "compromettenti".

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Si pensi ad esempio al caso in cui un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis* c. p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 *bis* c. p.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUES C.P.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635 *quater* c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 *ter* c.p, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUES C.P.)

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

H.1.2 Reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 COMMA 1 LETT. A BIS E COMMA 3 L.A.)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso qualora venissero caricati sul sito *Internet* aziendale dei contenuti protetti dal diritto d'autore.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 BIS L.A.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 TER L.A.)

Tale disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno (es. opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche, banche dati) a fronte di condotte di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico.

H.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate ed alla luce dell'esternalizzazione attuata dalla Società delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi ICT in uso, ai fini della Presente Parte Speciale "H", le Aree di Rischio risultano essere:

- 1) *Gestione del sistema informatico;*
- 2) *Utilizzo di software e banche dati;*
- 3) *Attività di comunicazione (pubblicità tramite il sito Internet, stampa, ecc.)*

Va tuttavia ricordato che:

- *La gestione del Sistema Informatico [di cui al punto sub 1] è curata dalla Funzione IT della Società Controllante, nell'ambito del Contratto di Fornitura Servizio;*
- *L'attività di comunicazione pubblicitaria [di cui al punto sub 2] è curata da un Consulente Esterno, nell'ambito del Contratto di Fornitura Servizio.*

Rimane, pertanto, in capo alla Società solo l'area di rischio sub 2) legata all'eventuale utilizzo illecito dei p.c. messi a disposizione dei dipendenti.

H.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività afferenti le Aree di Rischio individuate al punto H.2 – a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento, al fine di prevenire la commissione dei Delitti Informatici e i Delitti in Violazione del Diritto d’Autore.

In particolare, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e Fornitori, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
2. non divulgare informazioni relative ai sistemi informatici della Società;
3. non utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie alle *policy* aziendali in materia di utilizzo dei sistemi informatici.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in Violazione del Diritto d’Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, persegue i seguenti principi di controllo:

1. autenticazione degli utenti nell’accesso ai sistemi informatici – verifica della identità degli utenti mediante inserimento di username e password – o altri meccanismi di autenticazione – nonché adozione di misure organizzative e tecniche per la gestione di tali controlli;
2. autorizzazione degli utenti nell’accesso ai sistemi informatici – misure organizzative per l’adeguata attribuzione di privilegi di accesso alle informazioni aziendali nonché adozione di misure tecniche volte alla implementazione e controllo di tali privilegi;
3. tracciamento delle attività svolte dagli utenti sui sistemi informatici – sistemi per la tracciabilità delle operazioni utente effettuate sui vari sistemi applicativi in uso e per il monitoraggio dell’utilizzo dei servizi di rete quali navigazione Internet e posta elettronica;

4. protezione da virus e intrusioni – sistemi per la prevenzione, rilevazione e soluzione di incidenti di sicurezza causati da codice maligno e tentativi di accesso non autorizzati ai sistemi informatici;
5. sicurezza fisica – disciplina e controllo dell'accesso ai locali mediante sorveglianza e adozione di sistemi anti-intrusione;
6. gestione delle dotazioni informatiche – predisposizione e gestione di un inventario delle licenze software – con relativo archivio per la custodia dei supporti di installazione – nonché periodiche verifiche al fine di accertare eventuali violazioni del Diritto d'Autore in tale ambito;
7. formazione del personale – attività avente ad oggetto la normativa e i regolamenti relativi alla sicurezza dei dati aziendali ed al corretto utilizzo dei sistemi informatici;
8. rapporti con terze parti – disciplina contrattuale dei principi di controllo precedentemente indicati e verifica della loro applicazione da parte di collaboratori e fornitori.

H.4 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

1) *Gestione del sistema informatico*

- a. È fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- b. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- c. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- d. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- h. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- i. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;

- j. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- k. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- l. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- m. la Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:
 - i. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
 - ii. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
 - iii. diffidare i Dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
 - iv. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
 - v. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - vi. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;

- vii. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- viii. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ix. fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- x. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- xi. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (cosiddetti "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- xii. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (cosiddetti "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- xiii. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- xiv. prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- xv. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro

del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;

- xvi. prevedere l'obbligo di segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'utilizzo delle abilitazioni;
- xvii. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- xviii. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

2) *Utilizzo di software e di banche dati*

- a. Sorgenia Biomasse, con il supporto del personale di Sorgenia Bioenergie che gestisce l'IT, effettua periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con gli eventuali fornitori dei relativi software;
- b. Sorgenia Biomasse, con il supporto del personale di Sorgenia Bioenergie che gestisce l'IT, verifica periodicamente la corrispondenza tra le eventuali banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- c. la Società garantisce l'effettuazione di attività di formazione nei confronti dei dipendenti in relazione all'Attività Sensibile in oggetto, anche al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

H.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito riferimento.

In particolare, rientra a tal fine nelle competenze dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare il rispetto delle eventuali procedure presenti e la documentazione interna per la prevenzione dei Reati Informatici e dei Reati in Violazione del Diritto d'Autore in costante coordinamento con le funzioni coinvolte nelle Aree di Rischio così come individuate al precedente capitolo H.2;
- procedere a una valutazione periodica dell'efficacia delle procedure, eventualmente presenti, a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto;
- proporre che vengano conseguentemente predisposte e/o aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati Informatici e dei Reati in Violazione del Diritto d'Autore, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche.

H.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
Responsabile IT / Responsabile Legale	Relazione in merito a criticità: 1) sistemi informatici (accessi forzati, manomissione dati...) e 2) utilizzo licenze sw	Relazione trimestrale

PARTE SPECIALE “I”

Reati tributari

INDICE

PARTE SPECIALE “I”

I.1 REATI TRIBUTARI (Art. 25 <i>quinquiesdecies</i> del Decreto).....	3
I.2 AREE DI RISCHIO	6
I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
I.4 PRINCIPI COMPORTAMENTALI SPECIFICI	8
I.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
I.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12

I.1 REATI TRIBUTARI (Art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto)

La presente Parte Speciale "I" riguarda i Reati tributari.

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale del Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-*quiquiesdecies*.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena più mite se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: *a)* l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; *b)* l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione

dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena più mite se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, alieni

simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

In considerazione del fatto che le seguenti fattispecie – introdotte con D.Lgs.14 luglio 2020, n. 75 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”–assumono rilevanza ai sensi del novellato art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto solo “se commessi nell’ambito di sistemi trasfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro” le stesse non sono state ritenute direttamente rilevanti per Sorgenia Biomasse anche:

- **DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000);**
- **OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000);**
- **INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10 QUATER D.LGS. 74/2000).**

I.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, tenuto conto delle proprie attività, la Società ha individuato le seguenti Aree di Rischio:

- 1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale);*
- 2) Processi di contabilità e fatturazione (compresa la fatturazione infragruppo);*
- 3) Cessione di asset.*

Tali aree di rischio – che comunque vengono indirettamente monitorate in via di scrupolo preventivo avanzato – riguardano prevalentemente la Società Controllante, considerato che, in base al Contratto di Fornitura di Servizi stipulato con la stessa, i *Servizi di natura contabile, amministrativi e fiscali*, oltre ai *Servizi finance* e ai *Servizi di programmazione e controllo*, vengono svolti dalla Funzione AFC della stessa Società Controllante che si assume tutti i poteri organizzativi e direttivi, in piena e assoluta autonomia e responsabilità

I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a tutte le procedure e ai principi direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati tributari, adottati dalla Società, o dalla Società controllante, come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate, da un lato, alla gestione della contabilità, della fatturazione, della redazione del bilancio e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e, dall'altro lato, alla gestione della fiscalità (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi);
4. tenere un comportamento con l'Amministrazione finanziaria (anche in caso di accertamenti, verifiche o contenziosi) improntato ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità;
5. rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale.

I.4 PRINCIPII COMPORTAMENTALI SPECIFICI

La Società, e Sorgenia Bioenergie per le attività attribuitele dal Contratto di Servizi di Fornitura, si uniformano inoltre ai seguenti principi:

1) *Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale)*

a. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società controllante garantisce che:

- vi sia una definizione di ruoli e responsabilità, nonché la segregazione dei ruoli tra i soggetti che predispongono le dichiarazioni fiscali e i soggetti deputati ai relativi controlli;
- sia definito e diffuso uno scadenziario fiscale, con la successiva attività di monitoraggio circa il rispetto delle scadenze
- tutti i flussi informativi intercorrenti tra la Sorgenia Bioenergie e i consulenti fiscali nonché tra la Società e Sorgenia Bioenergie in relazione all'attività in oggetto siano adeguatamente tracciati;
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- vengano adeguatamente tracciati i controlli riguardo la correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette, nonché il corretto versamento delle somme dovute o il rispetto dei requisiti normativi relativi a eventuali compensazioni effettuate;
- siano correttamente compilati e sottoscritti i modelli dichiarativi/di versamento e trasmessi telematicamente

b. La Società e Sorgenia Bioenergie si impegnano a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione fiscale. In particolare, la Società e Sorgenia Bioenergie si impegnano a garantire che:

- siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;

- qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

2) *Processi di contabilità e fatturazione (compresa la fatturazione infragruppo)*

a. Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società e Sorgenia Bioenergie, per le attività di rispettiva spettanza, pongono in essere una serie di misure idonee ad assicurare che tutti i Dipendenti, nell'ambito delle relative competenze:

- rispettino il divieto di (i) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti, (ii) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali, (iii) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili che indichino soggetti diversi da quelli tra cui è effettivamente intercorso il rapporto sotteso (iv) effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività mai ricevute;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

b. La Società e Sorgenia Bioenergie, per quanto di competenza correlato ai reati tributari, hanno proceduto a regolamentare, o sono in corso di definizione, idonee procedure sia per i processi a rischio-reato "diretti" che per i processi a rischio-reato "indiretti" ritenuti rilevanti. La Società e Sorgenia Bioenergie, per quanto di competenza, garantiscono – anche tramite appositi sistemi informatici – la definizione dei ruoli all'interno dell'organizzazione e l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione e controllo della contabilità aziendale e della successiva trasposizione dei dati nelle dichiarazioni tributarie, con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.

-

Nell'ambito della fatturazione infragruppo, viene garantito:

- il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (definizione del contratto *intercompany*, fatturazione, pagamento);
- che i servizi resi tra le società appartenenti al proprio Gruppo siano regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato.

3) *Cessione di asset*

- a. Pur trattandosi di una fattispecie attualmente residuale, la Società, anche in prospettiva dei futuri sviluppi dell'attività, nell'effettuazione di eventuali operazioni su *asset* – siano essi *asset* fisici ovvero partecipazioni societarie – si impegna a garantire:
 - il coinvolgimento dei soggetti dotati di idonee procure, l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo iter e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;
 - che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

Con riferimento agli aspetti relativi alla selezione e alla gestione dei rapporti con Consulenti (in materia fiscale), peraltro gestiti da Sorgenia Bioenergie, si richiamano espressamente, in quanto applicabili, le regole già illustrate nella Parte Speciale A.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla contabilità e alla fatturazione, peraltro gestiti da Sorgenia Bioenergie, si rinvia, per quanto applicabili, ai principi previsti dalla Parte Speciale B (e richiamati nella Parte Speciale D).

I.5 VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, rientra a tal fine nelle competenze dell'Organismo di Vigilanza:

- ottenere report periodico dalle funzioni competenti di Sorgenia Bioenergie, in particolare dal CFO, con evidenza delle attività svolte, delle problematiche rilevate e degli action plan adottati;
- proporre eventuali modifiche delle Aree di Rischio e dei relativi presidi;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo.

I.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
CFO	Report periodico con evidenza dei controlli svolti, delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01	Relazione trimestrale
Responsabile commerciale/ Responsabile tracciabilità/ Responsabile logistica/ Responsabile gestione contratti/ Resp. verifiche reputazionali/ Responsabile programmazione	Report periodico con evidenza delle problematiche rilevate e degli action plan adottati con riferimento agli aspetti correlati ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01	Relazione trimestrale
CFO	-Informativa (con allegata documentazione di supporto) in merito ad eventuali comunicazioni ricevute dall'amministrazione finanziaria in merito ad attività di verifica da parte di questa (ad esempio, Questionari dell'Agenzia delle Entrate). -Comunicazione di cessione di asset aziendali o altre operazioni straordinarie.	Relazione trimestrale